

COMUNE DI

Provincia di Sondrio

SERVIZIO
IDRICO
INTEGRATO

Regolamento

Prescrizioni generali Acque
Potabili Acque
Reflue

REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**1 DISPOSIZIONI GENERALI**

- 1.1 Premessa
- 1.2 Oggetto del regolamento di applicazione
- 1.3 Trattamento dei dati personali
- 1.4 Identificazione del personale addetto
- 1.5 Reclami
- 1.6 Sanzioni
- 1.7 Controversie
- 1.8 Diritto di passaggio delle reti - attraversamento proprietà private
- 1.9 Qualità dell'acqua
- 1.10 Definizioni

ACQUE POTABILI**2 GENERALITÀ**

- 2.1 Oggetto
- 2.2 Tipo di utenza
- 2.3 Usi precari per somministrazioni temporanee e/o occasionali
- 2.4 Impianti antincendio

3 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

- 3.1 Richiesta di somministrazione su utenze non allacciate
- 3.2 Richiesta di somministrazione su utenze allacciate
- 3.3 Domanda di somministrazione per utenze su strade non canalizzate
- 3.4 Contratto di somministrazione
- 3.5 Titolare del contratto
- 3.6 Durata del contratto
- 3.7 Modifiche all'utenza
- 3.8 Recesso dal contratto
- 3.9 Sospensione della somministrazione
- 3.10 Risoluzione del contratto
- 3.11 Decesso dell'utente
- 3.12 Fallimento dell'utente

4 DISPOSIZIONI TECNICHE

- 4.1 Allaccio
- 4.2 Lavori di allaccio e manutenzione
- 4.3 Punto di consegna, pressione e portata
- 4.4 Modalità di somministrazione e apparecchi di misura
- 4.5 Ubicazione e accessibilità al contatore
- 4.6 Verifiche, manutenzione, nolo degli apparecchi di misura
- 4.7 Spostamento dell'apparecchio di misura
- 4.8 Approvvigionamenti autonomi (pozzi, sorgenti)
- 4.9 Impianto interno
- 4.10 Serbatoi di accumulo
- 4.11 Controlli
- 4.12 Interruzioni dell'erogazione, diminuzioni di pressione e di portata
- 4.13 Obblighi dell'utente
- 4.14 Utenze non domestiche
- 4.15 Prolungamento, potenziamento e manutenzione rete
- 4.16 Responsabilità
- 4.17 Risparmio idrico
- 4.18 Prelevamento abusivo e uso improprio
- 4.19 Apparatì a deflusso continuo, fontane

5 DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- 5.1 Accertamento e determinazione dei consumi
- 5.2 Utenze raggruppate
- 5.3 Pagamenti e morosità
- 5.4 Modalità di pagamento, ritardo, penali
- 5.5 Condizioni di pagamento particolari
- 5.6 Deposito cauzionale
- 5.7 Tariffario
- 5.8 Sanzioni

ACQUE REFLUE**6 GENERALITÀ**

- 6.1 Servizio di fognatura e depurazione
- 6.2 Tipologia delle acque reflue
- 6.3 Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura
- 6.4 Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate

- 6.4.1 Disciplina degli scarichi civili domestici
- 6.5 Scarichi di acque reflue industriali
- 6.5.1 Disciplina degli scarichi industriali
- 6.5.2 Disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose
- 6.6 Disciplina degli scarichi da acque meteoriche e delle acque di lavaggio

7 ALLACCI

- 7.1 Allacci di insediamenti civili e assimilabili
- 7.2 Richiesta di allacciamento
- 7.3 Allacci di insediamenti industriali
- 7.4 Lavori di allaccio
- 7.5 Norme tecniche
- 7.6 Pozzetto di consegna
- 7.7 Accessibilità degli scarichi
- 7.8 Modifiche dell'allaccio
- 7.9 Impianti interni
- 7.10 Smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio
- 7.11 Separazione degli scarichi

8 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

- 8.1 Ambito di applicazione
- 8.2 Procedura autorizzativa
- 8.3 Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti produttivi

9 DISPOSIZIONI TECNICHE

- 9.1 Limiti di accettabilità
- 9.2 Diluizione degli scarichi
- 9.3 Scarichi di sostanze pericolose
- 9.4 Scarichi non ammessi
- 9.5 Impianti di pretrattamento
- 9.6 Accertamenti e controlli
- 9.7 Strumenti di misura e di analisi
- 9.8 Verifiche e controlli degli impianti privati
- 9.9 Sversamenti accidentali
- 9.10 Acque reflue conferite a mezzo di autobotte
- 9.11 Convenzione per il trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue conferiti tramite autobotte.
- 9.12 Formulario
- 9.13 Acque reflue conferite agli impianti: controlli e campionamenti
- 9.14 Cucine collettive e ristoranti
- 9.15 Officine di riparazione, carrozzerie, autolavaggi
- 9.16 Autorimesse private, parcheggi
- 9.17 Piscine
- 9.18 Cantieri

10 DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- 10.1 Spese
- 10.2 Allacciamento
- 10.3 Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento
- 10.4 Tariffa servizio fognatura e depurazione
- 10.5 Fonti di approvvigionamento autonome
- 10.6 Norma di rinvio
- 10.7 Sanzioni

REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Premessa

Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua e di collettamento e depurazione delle acque reflue; deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche.

Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

Il gestore del servizio idrico integrato assicura l'informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate.

Il Servizio Idrico Integrato è gestito dal Comune direttamente o per il tramite di enti o società appositamente individuate.

1.2 Oggetto del regolamento di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del "Servizio Idrico Integrato" (di seguito S.I.I.) e regola i rapporti fra il Gestore ed i singoli Utenti; costituisce parte integrante del contratto di somministrazione del servizio tra il Gestore e i singoli Utenti (di qui in poi il Contratto) senza che ne occorra la materiale trascrizione. Le norme del presente Regolamento nonché le disposizioni dello stesso che fossero modificate ed integrate con successive provvedimenti, si applicano anche ai titolari di tutte le utenze fornite al momento della relativa entrata in vigore.

L'Utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo, qualora si rendesse necessario il trasferimento della propria utenza ad altri enti gestori del S.I.I.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme e le disposizioni di legge vigenti.

1.3 Trattamento dei dati personali

Il Gestore garantisce che i dati personali forniti dall'Utente sono trattati esclusivamente per fini istituzionali e ai fini dell'esecuzione del Contratto.

Ai sensi delle disposizioni di legge in materia, il rilascio dei dati personali è facoltativo.

L'eventuale rifiuto, da parte dell'Utente, al rilascio dei dati personali, non consente al Gestore di stipulare regolare Contratto e quindi di poter somministrare i servizi di cui è fornitore. I suddetti dati potranno essere comunicati solo nei casi e con le

modalità previste dalla normativa in materia.

L'Utente, qualora ritenga necessario essere tutelato nel trattamento dei dati rilasciati, può comunque esercitare i diritti previsti ai sensi dei disposti in materia.

1.4 Identificazione del personale addetto

Il personale dipendente del Gestore e/o eventuali incaricati autorizzati dal Gestore stesso, sono muniti di tessera di riconoscimento che, a richiesta, devono esibire nell'espletamento delle loro funzioni.

1.5 Reclami

I reclami devono essere presentati al Gestore.

1.6 Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi civili, penali e amministrative, ogni violazione delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento obbliga il titolare del Contratto, in solido con l'autore del fatto, al ripristino e al risarcimento del danno causato al Gestore e/o aventi causa.

1.7 Controversie

Per ogni controversia fra il Gestore e gli Utenti (ivi compresi i Terzi) riferita ai servizi forniti è competente esclusivamente il Foro di competente di Sondrio.

1.8 Diritto di passaggio delle reti - attraversamento proprietà private

Le aree attraversate dalla rete acquedottistica e da canali collettori della fognatura sono vincolate a servitù di acquedotto e/o fognatura. Pertanto il Gestore ha diritto perpetuo di costruire e posare entro tale striscia condotti sotterranei di qualsiasi specie, di installare pozzetti di ispezione e di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione comportanti accesso del personale addetto e/o l'occupazione temporanea delle aree mediante semplice preavviso al proprietario delle stesse. Il personale incaricato ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie asservita sia a piedi che con mezzi di trasporto, per ispezioni, verifiche e manutenzioni.

Il Gestore si obbliga a risarcire il concedente degli eventuali danni arrecati alle coltivazioni o piantagioni o ai frutti pendenti.

Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle canalizzazioni costruzioni o altro che possano menomare od ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare entro la striscia alberi ad alto fusto, né modificare il profilo del terreno asservito in

modo da mettere in pericolo la canalizzazione. Eventuali modifiche in tal senso potranno essere realizzate solamente mediante preventiva autorizzazione del Gestore a cura e spese dell'Utente.

1.9 Qualità dell'acqua

L'acqua erogata risponde ai criteri di qualità fissati dal D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 per le acque destinate al consumo umano. Eventuali fenomeni di distacco e trascinamento di incrostazioni o depositi dalle pareti interne delle tubazioni, causati da guasti, rotture o comunque situazioni di carattere imprevedibile, possono eccezionalmente influire sulla limpidezza e sul colore dell'acqua. L'Utente è invitato in questi casi a dare immediata segnalazione al Gestore che provvederà ad operazioni di lavaggio delle condotte e ad eventuale verifica e pulizia dei filtri dei contatori.

Il Gestore non può essere ritenuto responsabile per le alterazioni prodotte alle caratteristiche dell'acqua consegnata da apparecchiature od impianti dell'Utente o per effetto di trattamenti speciali cui l'acqua venisse sottoposta dall'Utente medesimo.

A valle del punto di consegna il Gestore non è responsabile della qualità dell'acqua.

1.10 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. Allacciamento: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più Utenti
2. Autolettura: è la rilevazione da parte dell'Utente e la successiva comunicazione al Gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore
3. Contatore: è lo strumento per la misurazione dell'acqua erogata
4. Contratto di fornitura: è l'atto con cui è stipulato, fra l'utilizzatore della risorsa idrica e il Gestore del Servizio Idrico Integrato, l'impegno al rispetto delle norme anche del presente Regolamento
5. Deflusso: passaggio d'acqua attraverso una tubazione
6. Deposito cauzionale: è l'importo che è versato dall'Utente, a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti
7. Derivazione: prelevamento di parte dell'acqua da una condotta all'altra
8. Disattivazione: è la sospensione della fornitura con sigillatura o rimozione del contatore
9. Disconnettere: separare fisicamente due condotte l'allacciamento dalla condotta principale
10. Disdetta: è la richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto d'utenza con il titolare del contratto stesso
11. Richiesta d'allacciamento: è la richiesta con cui viene istruita la pratica per la preventivazione o l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura
12. Fornitura per uso privato: è l'erogazione dell'acqua in tutti i casi che non siano di pubblica utilità
13. Fornitura per uso pubblico: è l'erogazione dell'acqua a scopi di pubblica utilità
14. Gestore: è il soggetto che esercita l'attività di captazione, adduzione, distribuzione dell'acqua, nonché il suo collettamento e la depurazione;
15. Lettura del contatore: è la rilevazione da parte del Gestore, dei dati espressi dal misuratore, di norma volumetrico, intestate all'Utente
16. Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri
17. Livello di pressione: misura della pressione esercitata dall'acqua contenuta all'interno della condotta, espressa in atmosfere
18. Metro cubo: è l'unità di misura del volume d'acqua ed è equivalente a 1.000 litri
19. Nicchia: cavità praticata nello spessore di un muro per l'alloggiamento ed il riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione
20. Perdita occulta: è un guasto che interviene a valle del misuratore d'utenza e che porta alla dispersione della risorsa idrica quando il guasto stesso non sia rilevabile con la normale cura del buon padre di famiglia
21. Portata istantanea: misura del volume d'acqua che passa nell'unità di tempo
22. Pozzetto: manufatto per l'alloggiamento e riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione opportunamente interrati
23. Presa stradale: derivazione d'allacciamento da una condotta di distribuzione posta in sede stradale
24. Preventivo: è la valorizzazione economica posta a carico del richiedente per la realizzazione, modifica o sostituzione dell'impianto di competenza del Gestore o per altri interventi del Gestore a seguito di richiesta dell'Utente o d'altro soggetto interessato alla prestazione, e la determinazione del programma temporale dei lavori da eseguire da parte del Gestore
25. Punto di consegna: è rappresentato dal rubinetto di presa collocato in apposito pozzetto sul suolo pubblico oppure al limite della proprietà privata.
26. Riattivazione: è il ripristino dell'alimentazione del punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal Gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento
27. Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni
28. Sospensione della fornitura: è la temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica
29. Sportello: apertura attraverso la quale si può accedere alla nicchia o al pozzetto ed alle apparecchiature ivi allocate
30. Subentro nel contratto di fornitura: si ha subentro nel contratto di fornitura quando interviene una causa che porta alla successione nel contratto stesso
31. Tariffario: è l'elenco degli oneri relativi a determinate prestazioni e penalità a carico dell'Utente, stabilito dall'Autorità d'Ambito, sentito il Gestore
32. Tipologia d'utenza: è la categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica

33. Titolare del contratto di fornitura: è la persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento
34. Unità immobiliare: è la singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi
35. Utente: è l'utilizzatore della risorsa idrica, persona fisica o giuridica, che abbia stipulato un contratto di fornitura con il Gestore
36. Utenza raggruppata: quella riferibile ad un unico fabbricato composto da più unità immobiliari, servite da un'unica opera di presa e di un unico misuratore
37. Voltura dell'utenza idrica: si ha voltura dell'utenza idrica quando c'è una variazione del titolare del contratto di fornitura, nel caso in cui, il vecchio titolare faccia disdetta del contratto e a lui subentri un nuovo titolare.
38. Scarico: si intende ogni immissione nella pubblica fognatura, mediante allacciamento diretto, di acque reflue liquide o comunque convogliabili tramite condotta, proveniente da insediamenti civili o industriali.
39. Acque di scarico: si intendono le acque reflue provenienti da uno scarico.
40. Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
41. Acque reflue assimilate alle domestiche: quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche e provenienti dalle attività specificate dall'articolo 101 comma 7 lettere dalla a) alla f) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alle condizioni ivi specificate;
42. Acque reflue non domestiche: qualsiasi tipo di acque scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
43. Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue civili, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;
44. Acque bianche: acque di innaffiamento provenienti da giardini, orti, parchi pubblici o privati, acque sorgive;
45. Acque nere: acque reflue domestiche, acque reflue industriali, acque di prima pioggia.
46. Fognature a sistema misto: se raccoglie e allontana acque bianche e nere nelle stesse canalizzazioni;
47. Fognature a sistema separato: se raccoglie e allontana acque bianche e nere in canalizzazioni distinte.
48. Sistema fognario: si intende il complesso costituito dalla rete fognaria e dalle opere accessorie atte a raccogliere, convogliare e trattare le acque reflue urbane.
49. Fognolo: canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita dalle singole utenze fino all'allacciamento alla fognatura pubblica;
50. Collettore secondario: canalizzazione che raccoglie le acque provenienti dai fognoli di allacciamento e da caditoie pubbliche o private, convogliandole ai collettori;
51. Collettore primario: canalizzazione costituente l'ossatura principale della rete, che raccoglie le acque provenienti dalle fogne ed anche quelle addotte da fognoli e caditoie e confluisce nell'impianto di trattamento acque reflue o nel recapito finale;
52. Depuratore: complesso di opere edili e/o elettromeccaniche e ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico ed inorganico delle acque reflue, mediante processi fisico- meccanici e/o biologici e/o chimici.
53. Stabilimento industriale, tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8, terza del D.Lgs. 152/2006, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.
54. Insediamento civile: qualunque complesso residenziale che scarichi in fognatura acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche.
55. Insediamenti esistenti: si intendono quelli che hanno attivato i propri scarichi domestici o industriali prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/99.
56. Insediamenti nuovi: sono quelli che hanno attivato i propri scarichi dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/99. Sono considerati nuovi tutti quegli insediamenti che siano soggetti a diversa destinazione, o ad interventi tali da dare origine ad uno scarico qualitativamente o quantitativamente diverso da quello preesistente, compresa l'ipotesi in cui l'attività venga trasferita in altro luogo, o comunque venga modificato il recapito dello scarico terminale.

ACQUE POTABILI

2 GENERALITÀ

2.1 Oggetto

Il Gestore concede normalmente erogazioni di acqua potabile con il sistema a contatore; concede inoltre erogazioni a bocca libera per il servizio di estinzione di incendi. Le erogazioni sono effettuate nel rispetto delle normative di settore comunitarie, nazionali e regionali ed alle condizioni indicate dal presente Regolamento. Le concessioni possono essere temporanee o permanenti e vengono accordate sotto l'osservanza delle condizioni del presente regolamento e di quelle speciali che, caso per caso, possono essere fissate nel contratto di somministrazione di cui al seguente capitolo 3.

Le concessioni di erogazione sono accordate per gli usi specificati nella scrittura di somministrazione; non sono comunque ammessi utilizzi difforni da quelli previsti dagli articoli 2.2, 2.3, 2.4.

2.2 Tipo di utenza

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura denominata "contatore". Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait, con o senza contatore, nei casi d'usi stagionali, occasionali e/o con durata limitata. In questi casi, con apposita delibera di Giunta, il comune determinerà la quota di consumi annualmente imputati alle suddette tipologie d'utenza.

La somministrazione può essere concessa per i seguenti usi ai quali corrispondono profili tariffari differenziati:

- a) Domestico
- b) Commerciale/artigianale/terziario
- c) Agricolo/Zootecnico

- d) Industriale
- e) Uso precario per somministrazioni temporanee e/o occasionali
- f) Uso antincendio.

La somministrazione dell'acqua avviene di norma per gli usi di cui ai punti da a) a c); per tutti gli altri usi viene concessa nei limiti delle disponibilità e potenzialità degli impianti.

Queste seconde eventuali forniture, per le quali il Gestore si riserva la possibilità di fornire acqua con qualità diversa nel rispetto, comunque, della disciplina vigente, possono essere sospese o revocate dal Gestore in ogni momento senza che ciò possa costituire titolo per il risarcimento di eventuali danni.

Il Gestore garantisce che l'acqua erogata ha caratteristiche chimiche ed igienico - sanitarie tali da classificarla ad uso potabile secondo le vigenti norme.

L'acqua fornita non può essere utilizzata per usi, immobili ed unità abitative diversi da quanto specificato nel Contratto pena, previo preavviso, la sospensione immediata della fornitura la risoluzione del Contratto stesso e il risarcimento di tutti i danni subiti, anche indirettamente, da parte del Gestore.

2.3 Usi precari per somministrazioni temporanee e/o occasionali

Per usi temporanei si intendono forniture di acqua effettuate per periodi di tempo limitati, connessi a cantieri edili o attività occasionali. Per queste ultime la durata, da computare in mesi interi, non può essere inferiore a 3 mesi né superiore a 3 anni.

Alla scadenza del contratto il gestore provvede alla sospensione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga.

Per l'uso precario la somministrazione può essere concessa provvisoriamente per i seguenti usi:

- uso cantiere. Riguarda l'erogazione di acqua a cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche e di opere private. In quest'ultimo caso dovrà essere stata rilasciata regolare titolo abilitativo;
- svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative;
- erogazione di acqua da appositi punti di attingimento per soddisfare esigenze potabili e/o igienico - sanitarie particolari.

Le modalità e le prescrizioni relative alle erogazioni permanenti, come specificate nel presente regolamento, vigono pure per le erogazioni temporanee.

2.4 Impianti antincendio

Il Gestore può fornire acqua per idranti, bocche antincendio e impianti a pioggia (complessivamente impianti antincendio), mediante specifico Contratto, compatibilmente alle caratteristiche della rete distributiva.

Nessuna responsabilità può essere addebitata al Gestore in merito ad eventuali carenze di portata, di pressione della rete, sospensione dell'erogazione o inefficienza degli apparati antincendio.

L'Utente si obbliga a provvedere alla corretta progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, in relazione all'allaccio concesso ed alle necessità di protezione antincendio o alle norme ed alle disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità. E' di totale pertinenza e totale responsabilità dell'Utente accertare e mantenere la perfetta efficienza dell'impianto effettuando periodiche verifiche. I richiedenti, al fine della stipula di un contratto specifico, devono fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Tutti gli impianti antincendio con possibilità di altra alimentazione dovranno essere muniti di un disconnettore a zone di pressione ridotta controllabile, atto ad impedire il riflusso dell'acqua nella rete.

Il gestore non si assume responsabilità nel caso di eventuali interruzioni di flusso o di variazioni di pressione dovute a causa di forza maggiore. In caso di impianti a pioggia l'allaccio deve essere corredato di un apparecchio di misura avente diametro nominale compatibile con la rete distributiva in accordo a quanto stabilito dal Gestore.

Gli impianti a bocca o ad idranti sono sottoposti alla seguente disciplina:

- l'Utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio (o dell'idrante) esclusivamente in caso di incendio, limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento e/o per effettuare prove di funzionalità dell'impianto antincendio, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal punto 5.8 del presente Regolamento.
- ai rubinetti delle singole manichette antincendio viene applicato dal gestore uno speciale sigillo; nel caso di incendio, entro sette giorni dall'evento, l'utente deve formalizzare al gestore l'avvenuta attivazione delle bocche, in modo da provvedere ad una nuova sigillatura.
- al fine di verificare eventuali usi impropri, il gestore si riserva la facoltà di installare un idoneo misuratore di opportuno calibro sull'allacciamento delle bocche antincendio.
- il canone a forfait per la disponibilità di bocche antincendio è stabilito nei provvedimenti tariffari deliberati dal Gestore.

3 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

3.1 Richiesta di somministrazione su utenze non allacciate

La richiesta di somministrazione deve essere presentata presso l'Ufficio del Gestore, su appositi moduli secondo le modalità previste dallo stesso. Tale domanda dà inizio al procedimento istruttorio per la verifica dei presupposti legali e tecnici per l'allaccio dell'utenza alla rete idrica, ma non impegna il Gestore alla somministrazione dell'acqua che viene concessa solo con la stipula del Contratto. Nella domanda deve essere specificata l'ubicazione dell'immobile per cui si richiede l'allaccio e il tipo di utenza in relazione all'utilizzazione dell'acqua.

Il Gestore si riserva di richiedere ulteriore documentazione per l'istruttoria della pratica.

Il Gestore, una volta effettuata l'istruttoria, comunica al richiedente l'importo del contributo per le spese di realizzazione dell'allaccio e per le attività dell'istruttoria stessa.

Il costo dell'allacciamento, calcolato preliminarmente ed in via provvisoria in funzione dei costi correnti di mano d'opera, noli, materiali e costi amministrativi, dovrà essere accettato per iscritto dal richiedente.

In seguito all'accettazione sarà rilasciata l'autorizzazione, stipulato il relativo contratto ed effettuato l'allacciamento da parte del Gestore.

Il contributo per le spese di istruttoria, le spese per la realizzazione dell'allaccio e le spese contrattuali saranno addebitate mediante fattura emessa dal Gestore.

Il Gestore potrà concordare con l'Utente che i lavori per la realizzazione dell'allaccio o parte di essi vengano effettuati direttamente da quest'ultimo: in tal caso l'Utente dovrà provvedere agli atti tecnici necessari per la realizzazione dei lavori attenendosi alle prescrizioni tecniche del Gestore, mentre a quest'ultimo competerà una funzione di controllo.

La richiesta di allaccio e conseguente fornitura può essere rifiutata dal Gestore nei casi in cui, in relazione alla rete distributiva, al previsto tipo di impiego e agli impianti di utilizzazione, condizioni tecniche previste dal presente Regolamento o dalle norme di legge vi si oppongano e/o in qualsiasi caso a seguito di verifica il Gestore lo ritenga opportuno e giusto per il servizio.

Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata per oltre tre mesi per motivi dipendenti esclusivamente dall'Utente, il Gestore ha la facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento dell'importo del contributo di cui sopra, previo preavviso al titolare del Contratto.

Qualora nel corso della realizzazione l'Utente rinunciasse all'allacciamento, per qualunque motivo, lo stesso si obbliga al pagamento del contributo, oltre alle spese accessorie e/o conseguenti.

3.2 Richiesta di somministrazione su utenze allacciate

La richiesta di somministrazione da parte di utenze già allacciate deve essere presentata all'Ufficio del Gestore su appositi moduli e secondo le modalità previste dallo stesso.

Nel caso in cui la richiesta riguardi utenze il cui apparecchio misuratore è stato chiuso e suggellato la riattivazione del servizio con dissugello dello stesso può essere effettuata esclusivamente dal Gestore:

a) a seguito di riattivazione del contratto se l'Utente che richiede la riattivazione sia lo stesso titolare del contratto;
b) con la stipula di un nuovo Contratto se il richiedente è soggetto diverso dal titolare del contratto. In tali casi il richiedente corrisponderà al Gestore:

- nel caso di cui al punto a) le spese di riattivazione;
- nel caso di cui al punto b) le spese di riattivazione oltre a quelle amministrative relative alla stipula di un nuovo Contratto.

Nel caso di voltura del contratto il richiedente corrisponderà le spese amministrative relative alla stipula del Contratto di cui al paragrafo 3.4.

3.3 Domanda di somministrazione per utenze su strade non canalizzate

La richiesta di somministrazione da parte di utenze insistenti in zone non canalizzate deve essere presentata all'Ufficio del Gestore, su appositi moduli e secondo le modalità previste dallo stesso.

Nella domanda deve essere specificata l'ubicazione dell'immobile per cui si richiede l'allaccio e il tipo di utenza in relazione all'utilizzazione dell'acqua per la quale si chiede l'allacciamento.

L'opera di ampliamento del tratto di rete verrà eseguita a totale carico dell'utente, il quale dovrà provvedere anche ad ottenere eventuali nulla osta di terzi titolari di diritti insistenti sul tratto interessato. L'opera diverrà di proprietà del Comune e lo stesso potrà concedere l'allacciamento ad altri utenti limitrofi senza che l'utente promotore dell'ampliamento della rete vanti alcun diritto o richieda alcun rimborso.

Il Gestore ed il Comune, nel caso di un interesse pubblico e a loro insindacabile giudizio, potranno valutare, su richiesta degli interessati, la fornitura del materiale necessario per l'esecuzione dell'opera.

3.4 Contratto di somministrazione

La fornitura del servizio avviene a seguito della stipula del Contratto di somministrazione, in cui vengono specificate le condizioni di utilizzo dello stesso. Il Contratto è l'unico documento che impegna il Gestore a provvedere la fornitura del servizio.

Per ogni singola erogazione è stipulata una scrittura privata, regolarmente sottoscritta e redatta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo. L'utente è tenuto a pagare un diritto fisso comprendente la spesa della scrittura, e le eventuali spese di registrazione. Dopo la firma l'utente riceve una copia del contratto su carta semplice; l'utente può comunque richiedere, a sue spese, la stipulazione della scrittura in doppio originale, oppure copia conforme della stessa in carta da bollo, oppure semplice fotocopia.

Con la firma del contratto l'utente riconosce e accetta il presente Regolamento in tutte le sue parti e si obbliga al rispetto dello stesso: per tale motivo, contestualmente alla stipula del contratto, all'utente viene consegnata una copia del regolamento e della carta dei servizi. Chi subentra nella proprietà di uno stabile o nell'esercizio di un'attività già collegata alla rete deve sottoscrivere una voltura del contratto di somministrazione pagando il diritto fisso di cui al 2° comma. I consumi maturati dall'ultima lettura del contatore fino alla data di nuova stipula saranno regolati fra le parti fatte salve condizioni diverse che permettano l'emissione di una bolletta a conguaglio al cedente.

Qualora dopo la stipula del contratto l'utente comunichi per iscritto la variazione della propria ragione sociale, la nuova intestazione potrà essere acquisita d'ufficio a tutti gli effetti anche se tale variazione non sarà stata fatta risultare con regolare voltura del contratto firmata dall'utente. A tal fine l'utente si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione inerente il contratto in corso.

Questa procedura non potrà applicarsi in caso di subentro di altro soggetto giuridico: ciò comporterà sempre la stipulazione di un nuovo contratto.

3.5 Titolare del contratto

La concessione di erogazione dell'acqua potabile è fatta di regola al proprietario dello stabile; nel caso di contratti di affitto per attività commerciali o di altro genere, può eccezionalmente essere fatta al locatario dietro presentazione di apposito nullaosta sottoscritto dal proprietario. In questo caso rimarrà a carico del proprietario il vincolo di solidarietà per le obbligazioni scaturenti dal contratto.

Secondo quanto disposto dall'art. 5 lettera d) della Legge 05.01.1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", la fornitura di acqua alle nuove utenze viene effettuata alle singole unità immobiliari.

In caso di utenze raggruppate sarà possibile derogare alla disposizione di cui sopra solo nel caso in cui l'utente si impegni ad installare a propria cura e spese, a valle del contatore principale, tanti contatori quante sono le unità immobiliari servite.

Per le utenze esistenti o in presenza di situazioni particolari di natura tecnica tali da non consentire l'installazione di misuratori separati, è ammessa la fornitura di acqua a più unità immobiliari nello stesso fabbricato, secondo quanto stabilito dall'articolo 5.2.

Nell'ipotesi che precede, venendosi di fatto a costituire una contitolarità dell'utenza da parte di più utilizzatori, ciascuno di essi è responsabile in solido del pagamento del prezzo dell'acqua, dei diritti accessori e di quanto altro dovuto in dipendenza della fornitura del servizio ai sensi del presente Regolamento.

Nel caso di forniture provvisorie per uso edilizio il Contratto viene stipulato dall'impresario edile o dal proprietario della costruzione. Tale Contratto, alla fine della validità del titolo abilitativo o, se precedente, con l'ultimazione dei lavori di costruzione, dovrà essere cessato e sostituito da un nuovo Contratto da intestare ai sensi del presente Regolamento.

Nel caso di forniture provvisorie per svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative il Contratto viene stipulato dal responsabile/titolare dell'ente che gestisce l'iniziativa.

E' fatto divieto assoluto all'Utente di cedere acqua a Terzi sotto qualsiasi forma, se non previsto nel Contratto e/o autorizzato dal Gestore, pena, previa contestazione del fatto, la sospensione immediata della fornitura e la risoluzione del Contratto, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Gestore.

3.6 Durata del contratto

Ad eccezione delle utenze temporanee il contratto deve intendersi a tempo indeterminato, come previsto dall'articolo 1569 del codice civile. Il recesso è consentito mediante disdetta scritta con un preavviso minimo di almeno 30 giorni. Nel caso di vendita dello stabile o di cessione dell'attività l'utente cessante dovrà darne immediata comunicazione scritta al Gestore, il quale provvederà alla chiusura della presa, salvo che contestualmente il subentrante non provveda alla voltura del contratto a proprio nome o alla stipulazione di un nuovo contratto.

3.7 Modifiche all'utenza

In caso di richiesta di trasformazione d'uso della somministrazione, dello spostamento di presa o aumento/diminuzione della fornitura (diametro di una presa esistente), verrà redatta un'appendice al Contratto, che costituirà parte integrante dello stesso. Sarà a carico del richiedente un contributo per i costi della modifica secondo i criteri e le condizioni di cui al punto 3.2. La modifica e la redazione dell'appendice al Contratto avverranno solo dopo che l'Utente stesso avrà accettato per iscritto detto importo.

Il contributo per le spese di istruttoria, le spese per l'eventuale modifica dell'allaccio e le spese contrattuali saranno addebitate mediante fattura emessa dal Gestore.

3.8 Recesso dal contratto

La facoltà di recesso va esercitata dall'Utente per iscritto con invio a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo consegna diretta all'Ufficio del Gestore che ne attesterà il ricevimento. A seguito della presentazione dell'istanza di recesso il Gestore provvede alla rilevazione dei consumi ed alla definizione della pratica amministrativa, con emissione della fattura finale.

L'Utente è tenuto al pagamento della fattura finale oltre alle spese per il suggello dell'apparecchio di misura o per la rimozione dello stesso e/o per la chiusura della presa stradale, secondo quanto previsto dal Gestore.

Nel caso in cui la disdetta venga presentata da soggetti diversi dal proprietario, ma titolari del Contratto, ai sensi del presente Regolamento, questi devono darne tempestiva comunicazione al proprietario stesso; il Gestore rimane, quindi, sollevato nei confronti del proprietario da qualsiasi responsabilità per la interruzione del servizio.

Nel caso in cui il titolare del Contratto non eserciti la facoltà di recesso e l'utenza venga fruita da altri, il titolare stesso resterà responsabile nei confronti del Gestore dei relativi consumi fino a che non abbia esercitato il recesso stesso, secondo quanto sopra stabilito.

3.9 Sospensione della somministrazione

La fornitura di acqua può essere sospesa nei seguenti casi:

- a. utilizzazione dell'acqua in ambiente o per uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
- b. effettuazione di prelievi abusivi;
- c. cessione del contratto a terzi;
- d. irregolarità nella installazione o nella tenuta degli impianti di proprietà dell'utente;
- e. mancata realizzazione da parte dell'utente delle modifiche suggerite dal gestore, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose;
- f. manomissione delle opere o del misuratore di consumi;
- g. decesso e fallimento dell'utente;
- h. morosità persistente oltre 30 giorni dalla costituzione in mora;
- i. impedimento all'esecuzione delle attività di verifica e controllo previste dall'articolo 4.11.

La sospensione viene disposta dal gestore dopo il decorso di 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione, senza che l'utente abbia provveduto al riguardo. Nei casi indicati alle lettere b) ed f) non è richiesto obbligo di preavviso; nel caso indicato alla lettera e) occorre un preavviso scritto che si dimostri pervenuto all'utente almeno 24 ore prima della sospensione. Il gestore, con la sospensione della fornitura, provvede all'apposizione dei sigilli al misuratore e all'addebito delle spese di chiusura dell'utenza.

Nei casi di cui ai precedenti punti il Gestore addebiterà all'Utente le eventuali sanzioni, le spese di sospensione e quelle di eventuale riattivazione della fornitura stessa, nonché eventuali ulteriori oneri che il Gestore ha subito in conseguenza della sospensione.

Per utenze domestiche, è fatto salvo al Gestore il procedimento coattivo ed il diritto di sospendere, previa diffida la somministrazione dell'acqua. In tal caso l'utente potrà avvalersi delle fontane pubbliche per l'approvvigionamento idrico ai fini domestici.

3.10 Risoluzione del contratto

Il Contratto potrà essere risolto di diritto dal Gestore nei seguenti casi:

- dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;
- distruzione dell'immobile;
- uso diverso della somministrazione da quello stabilito in Contratto;
- sub-fornitura del servizio;
- accertata manomissione di sigilli e/o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore.

Nel caso di risoluzione del Contratto l'Utente è tenuto al pagamento di tutto quanto dovuto sulla base del Contratto stesso, oltre ai costi per la chiusura della presa stradale e per la rimozione dell'apparecchio di misura, salvo il diritto del Gestore al risarcimento di ogni danno subito.

La stipula di un nuovo Contratto con lo stesso Utente, il cui Contratto sia stato risolto ai sensi di quanto previsto ai precedenti punti, è subordinata al pagamento di quanto dovuto ai sensi del precedente comma.

Inoltre, il contratto potrà essere risolto ogniqualvolta siano intervenute cause di sospensione dello stesso, non sanate dall'utente entro il termine fissato dal gestore con relativa comunicazione.

Nei casi di sospensione e risoluzione del contratto saranno inoltre applicate le eventuali sanzioni di cui al punto 5.8 del presente Regolamento.

3.11 Decesso dell'utente

In caso di decesso del titolare del Contratto, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili verso il Gestore di tutte le somme dovute dall'Utente deceduto. Entro 180 giorni dall'avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare il Gestore ed a provvedere alla voltura del contratto a loro nome.

Il Gestore, qualora gli eredi o gli aventi causa non provvedano alla voltura entro il termine di cui al punto precedente può provvedere alla sospensione della somministrazione.

3.12 Fallimento dell'utente

In caso di fallimento la somministrazione viene sospesa. Il curatore del fallimento può subentrare in luogo del fallito nel Contratto, a seguito di autorizzazione del Giudice Delegato, assumendosi tutti gli oneri relativi, anche per le forniture effettuate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4 DISPOSIZIONI TECNICHE

4.1 Allaccio

Per allaccio si intende il complesso costituito dal tratto di tubazione e dalle apparecchiature, dispositivi ed elementi compresi tra la condotta adduttrice e l'apparecchio di misura.

L'acqua viene somministrata all'utente al rubinetto di presa collocato in apposito pozzetto al limite della proprietà privata, in maniera tale che gli addetti del Gestore possano facilmente accedervi. Ad eccezione del misuratore di consumo, il suddetto rubinetto delimita la proprietà degli impianti del Gestore da quella dell'utente ed identifica il punto di consegna della fornitura, salvo diverse situazioni previste dal gestore.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento spetta al competente ufficio del Gestore:

- stabilire il diametro della presa e le dimensioni del contatore in relazione alla tipologia d'utenza;
- scegliere il luogo per la realizzazione dell'allacciamento;
- individuare collocazione e caratteristiche della nicchia per il contatore;
- determinare eventuali condizioni speciali relativamente alle modalità dell'erogazione.

La somministrazione dell'acqua ad uno stabile è fatta mediante la concessione di una sola presa; è possibile derogare alla norma di carattere generale per motivazioni di carattere esclusivamente tecnico.

Le erogazioni si intendono poste in esercizio quando le opere da eseguire da parte del Gestore siano compiute e funzionanti; da tale data decorrono i termini contrattuali ed i corrispettivi pattuiti.

Senza preventiva autorizzazione l'utente di una presa non può servirsi di essa per stabili o per locali diversi da quelli per cui la presa è stata concessa, anche se di sua proprietà.

L'Utente non può per nessun motivo manomettere o modificare alcuna parte dell'allaccio. Qualora venisse riscontrata la manomissione o il danneggiamento di qualsiasi parte o elementi dell'allaccio, il Gestore eseguirà i necessari interventi di riparazione o ripristino a spese dei responsabili, addebitando loro ogni danno e/o conseguenza della manomissione. È fatta salva la facoltà di sospendere la somministrazione dell'acqua ed applicare le sanzioni di cui al punto 5.8. Il mancato pagamento di tali addebiti dà al Gestore la facoltà di sospendere la fornitura.

È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni ed impianti contenenti acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

È vietato derivare acqua da fontanelle pubbliche o da altri punti di derivazione, anche provvisoriamente, senza il consenso del Gestore. Il Gestore non effettua somministrazioni con derivazioni dalle adduttrici e dalle reti distributrici destinate alle alimentazioni dei serbatoi di compenso o di distribuzione.

4.2 Lavori di allaccio e manutenzione

Gli interventi per la realizzazione dell'opera di presa alla rete di distribuzione esterna, le relative manovre sulla rete idrica necessarie per allacciare l'utenza e la posa del misuratore sono di esclusiva competenza del Gestore e le relative spese, stabilite dal gestore, sono a carico dell'utente.

Rientrano negli interventi di cui sopra anche le opere di scavo e successivo ripristino della sede stradale, mentre sono escluse le opere di scavo eseguite sulla proprietà privata.

Il Gestore potrà concordare con l'Utente che i lavori di scavo e successivo ripristino delle sede stradale per la realizzazione della presa o parte di essi vengano effettuati direttamente da quest'ultimo: in tal caso l'Utente dovrà provvedere agli atti tecnici necessari per la realizzazione dei lavori attenendosi alle prescrizioni tecniche impartite dal Gestore, mentre a quest'ultimo competerà una funzione di controllo. A garanzia della esecuzione dei lavori di ripristino l'Utente dovrà versare al Gestore, al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura, una cauzione che sarà determinata dal Gestore. La cauzione sarà restituita ad ultimazione dei lavori di ripristino e previo nulla-osta dell'Ufficio Tecnico del Gestore.

La realizzazione dell'allacciamento sulla tubazione principale, la posa del contatore e la posa del tratto di tubo tra il contatore e l'acquedotto comunale, dovrà essere obbligatoriamente realizzata dal personale incaricato dal Gestore.

L'utente deve garantire l'accesso in proprietà privata per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione e manutenzione dell'allacciamento.

La manutenzione dell'allaccio è effettuata a cura del Gestore con un contributo spese a carico dell'Utente.

4.3 Punto di consegna, pressione e portata

La somministrazione di acqua viene effettuata dal Gestore alla bocca di presa altrimenti detta "Punto di consegna".

Ad ogni utenza domestica finale è assicurata una dotazione minima pro-capite giornaliera di 150 litri nelle 24 ore.

Il Gestore, a seguito di modifiche di rete o di impianti dovute ad esigenze di servizio, si riserva la possibilità di variare i valori della pressione di esercizio della rete in una determinata zona di distribuzione comunicando all'Utente, con congruo preavviso, la data in cui verrà effettuata la variazione, in modo che l'Utente possa provvedere, a sue cure e spese, ad eventuali adeguamenti delle proprie installazioni.

Qualora l'ubicazione e/o le dimensioni dell'edificio da servire siano tali da non risultare compatibili con i valori minimo/massimo di pressione, l'Utente dovrà provvedere a proprie cure e spese, alla realizzazione di impianto privato di sollevamento/riduttore di pressione realizzati in accordo alle prescrizioni dettate dal Gestore del servizio idrico

4.4 Modalità di somministrazione e apparecchi di misura

L'acqua viene somministrata attraverso il sistema a contatore; costituiscono eccezione alla norma di carattere generale quelle situazioni in cui, per motivazioni di ordine esclusivamente tecnico, si ritiene opportuno concedere erogazioni a bocca libera.

In questo caso, con apposita delibera di Giunta, il Gestore determinerà la quota di consumi annualmente imputati alle suddette tipologie d'utenza.

Ogni utenza è corredata di un idoneo apparecchio di misura, dimensionato in relazione alla tipologia dell'allaccio fornito, installato dal Gestore e di proprietà dell'Utente.

Qualora durante l'effettivo esercizio della presa gli uffici del Gestore ritengano il contatore non adeguato alla misura dei consumi possono, a loro esclusivo giudizio, procedere alla sua sostituzione con altro di diametro o tipo diverso. Ove occorranو modifiche dell'impianto privato l'utente, dietro segnalazione scritta degli uffici del Gestore, avrà l'obbligo di eseguirle.

Il Gestore stabilisce, a suo insindacabile giudizio, il calibro della presa e del contatore, in funzione della tipologia dell'utenza.

Nel caso sia necessaria una variazione del calibro, per mutate caratteristiche dell'utenza, il Gestore si riserva di addebitare all'Utente le spese relative e l'Utente si obbliga a sottoscrivere l'aggiornamento del Contratto.

Al momento dell'installazione tutti gli apparecchi di misura vengono muniti di un apposito sigillo. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata ad interferire con il regolare funzionamento dell'apparecchio di misura possono dare luogo alla sospensione immediata dell'erogazione, all'applicazione delle sanzioni di cui al punto 5.8, alla risoluzione del Contratto e ad eventuale azione giudiziaria nei confronti dell'Utente.

L'Utente deve usare diligenza affinché l'apparecchio di misura sia preservato da manomissioni e da danneggiamenti, ed è responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa, incuria o dolo, ed è tenuto, pertanto, a rimborsare eventuali spese di riparazione o sostituzione.

4.5 Ubicazione e accessibilità al contatore.

La scelta della posizione dove installare i contatori spetta esclusivamente al Gestore. Di norma contatori dovranno essere posizionati sulla proprietà privata immediatamente a ridosso della proprietà pubblica, entro un pozzetto o nicchia, dove gli addetti possano prontamente e facilmente avere accesso.

L'utente deve garantire l'accesso al misuratore ai soggetti incaricati dal gestore in qualsiasi momento questi lo richieda, per ogni necessità di servizio.

L'utente, nella collocazione e realizzazione del pozzetto, deve attenersi alle disposizioni prescritte dal competente ufficio del Gestore; il pozzetto destinato al contatore non deve contenere cavi elettrici, telefonici, impianti tecnologici ecc..

Nel caso in cui il contatore sia collocato in una proprietà diversa da quella servita, l'Utente dovrà produrre l'autorizzazione scritta del proprietario del suolo ove viene ad insistere il contatore. Sono a carico dell'Utente la costruzione e la manutenzione del pozzetto per contenere e proteggere il contatore, la sua custodia con la conseguente responsabilità anche in caso di furto ed ogni danno che possa essere cagionato dall'acqua sfuggita dal contatore medesimo e dalla tubazione fra la presa ed il contatore.

4.6 Verifiche, manutenzione, nolo degli apparecchi di misura

L'Utente è responsabile in caso di guasti, manomissioni, furti, rotture e gelo della presa all'interno della proprietà privata e del contatore.

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, l'Utente dovrà darne immediato avviso al Gestore, il quale disporrà al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso.

L'Utente dovrà, però, avere le precauzioni necessarie perché nella eventualità di rotture di qualsiasi parte della presa all'interno della proprietà private non abbiano a verificarsi danni per allagamenti o altro; danni che, anche se causati a terzi, non potranno mai addebitarsi al Gestore.

Non sono comprese nella manutenzione ordinaria del contatore le riparazioni per guasti prodotti da gelo, da abuso o da incuria.

Per il collegamento alla rete acquedottistica è dovuta, da ciascuna utenza, una quota fissa determinata annualmente con delibera della Giunta Comunale.

Qualora un Utente ritenga irregolare il funzionamento dell'apparecchio di misura, può presentare istanza scritta al Gestore per chiederne la verifica. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al capo 5.1.

4.7 Spostamento dell'apparecchio di misura

Lo spostamento dell'apparecchio di misura può essere richiesto dall'Utente, ma deve essere realizzato solo dal personale del Gestore, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e pagamento delle relative spese.

Qualora durante l'esecuzione del Contratto il Gestore ritenga che l'apparecchio di misura si trovi in luogo divenuto non più adeguato, può, a suo insindacabile giudizio, procedere allo spostamento del misuratore stesso in altro luogo ritenuto idoneo, con spese a carico dell'Utente. In ogni caso l'Utente nulla potrà pretendere per eventuali conseguenti modifiche dell'impianto interno.

4.8 Approvvigionamenti autonomi (pozzi, sorgenti)

I pozzi o altre tipologie di captazione ad uso privato di acqua devono essere immediatamente comunicati al Gestore. Le condotte necessarie all'alimentazione e/o distribuzione delle acque approvvigionate non possono in alcun modo e in nessun caso essere collegate idraulicamente con l'impianto utilizzatore dell'acqua potabile derivante dall'acquedotto idropotabile comunale, anche nel caso siano provvisti di apposite valvole di intercettazione e di ritegno. La rete di distribuzione di tale acqua, comunque separata da quella potabile, deve essere facilmente riconoscibile e, qualora confluyente nella pubblica fognatura, sarà necessario provvedere al posizionamento di un misuratore in uscita per individuare le quantità conferite al servizio di raccolta e trattamento delle acque.

Tali apparecchi di misura sono di proprietà dell'Utente che ne dovrà curare a proprie spese la manutenzione; parimenti sarà tenuto a segnalare tempestivamente al Gestore eventuali anomalie.

Il Gestore provvederà ad apporre e rimuovere i sigilli su detti apparecchi di misura.

Il Gestore può imporre per motivi tecnico-funzionali, a suo insindacabile giudizio ed a spese dell'Utente, una diversa collocazione del misuratore rispetto a quella originaria.

4.9 Impianto interno

Gli impianti, le condotte e le tubazioni per la distribuzione dell'acqua a valle dell'apparecchio di misura, sono di proprietà dell'Utente. Questi deve provvedere alla loro installazione, gestione e manutenzione, in osservanza delle vigenti norme in materia ed avvalendosi nell'esecuzione dei lavori di imprese qualificate.

L'Utente è responsabile in via assoluta ed esclusiva dei danni e delle conseguenze pregiudizievoli che possano derivare da vizi di costruzione e/o manutenzione e/o esercizio dell'impianto interno o da sua vetustà od obsolescenza. Il Gestore non può in alcun modo essere chiamato a rispondere dei danni che possono derivare dagli impianti posti a valle dell'apparecchio di misura.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi irregolarità, il gestore può sospendere la fornitura senza alcun preavviso, riattivandola solo dopo che il Cliente abbia eseguito, a sua cura e spese, le necessarie modifiche.

Si applicano in questi casi le disposizioni di cui agli articoli 3.9 e 3.10.

4.10 Serbatoi di accumulo

L'utente ha la facoltà di dotare a propria cura e spese il proprio impianto interno di un serbatoio di stoccaggio per garantirsi contro eventuali interruzioni dell'erogazione dell'acqua.

Il Gestore non assume responsabilità per eventuali deterioramenti della qualità dell'acqua dovuti a cattiva manutenzione, malfunzionamento dell'impianto di accumulo e/o qualsiasi altra possibile causa di degradazione della qualità dell'acqua accumulata. Ogni responsabilità è da imputarsi al proprietario e/o utente dell'impianto di accumulo.

Qualora venissero realizzati impianti di raccolta ed accumulo delle acque meteoriche da utilizzarsi per lo scarico dei servizi igienici si dovrà provvedere all'installazione di appositi misuratori in uscita per individuare le quantità conferite al servizio di raccolta e trattamento delle acque.

L'installazione dei serbatoi di accumulo e la realizzazione degli impianti di raccolta ed accumulo delle acque meteoriche dovranno essere sempre dichiarati al gestore che, verificate le specifiche tecniche dell'impianto, dovrà rilasciare apposita autorizzazione.

4.11 Controlli

Il Gestore ha facoltà di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, all'ispezione, alla lettura dei contatori ed alla verifica degli impianti interni per constatarne le condizioni di funzionamento, il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, la regolarità contrattuale e di esercizio. Durante l'esecuzione dei lavori il gestore, con l'ausilio dei propri tecnici, effettua le verifiche ritenute necessarie: in caso di non conformità delle opere realizzate, il gestore può richiederne l'adeguamento o il rifacimento.

Qualora lo ritenga opportuno, il Gestore si riserva di verificare dal lato tecnico ed igienico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio.

Il personale del Gestore o altro personale da esso incaricato, ha pertanto la facoltà di accedere alla proprietà privata per assicurarsi della regolarità dell'impianto e della sua conformità a quanto previsto dal presente Regolamento, dalle vigenti disposizioni di legge e dalle altre prescrizioni del Gestore.

In caso di opposizione e ostacolo, decorsi 30 giorni dalla richiesta, il Gestore può sospendere l'erogazione dell'acqua finché le verifiche non hanno potuto aver luogo e finché non sia stata accertata la regolarità dell'impianto, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

Nel caso venga riscontrata un'installazione difforme da quanto prescritto nel presente Regolamento, nelle vigenti disposizioni di legge e nelle altre prescrizioni del Gestore, lo stesso potrà imporre all'Utente il relativo adeguamento, stabilendo un termine per la effettuazione dello stesso, decorso il quale potrà sospendere la somministrazione.

Si applicano in questi casi le disposizioni previste nel Paragrafo 3.9.

Per i contatori esistenti installati all'interno delle abitazioni, nel caso si manifestino consumi sospetti, sarà consentita al Gestore la possibilità di accedere liberamente alle proprietà, anche senza preavviso ed in qualunque momento, al fine di verificare la conformità delle opere, ed effettuare tutte le verifiche necessarie

4.12 Interruzioni dell'erogazione, diminuzioni di pressione e di portata

Il Gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali limitazioni e/o interruzioni di fornitura o per diminuzione di pressione, dovute a cause di forza maggiore (carezza idrica, incidenti, eventi naturali, scioperi, fughe, ecc.) oppure a guasti di impianti o rotture accidentali delle reti che richiedano indifferibili e straordinari interventi di manutenzione provvedendo, qualora possibile, con la maggiore sollecitudine a rimuoverne le cause.

Il Gestore provvederà ad informare anticipatamente l'Utente della interruzione con gli strumenti di diffusione e informazione che riterrà più opportuni a tal fine, ad eccezione dei casi in cui la interruzione stessa sia conseguenza di cause imprevedibili ed improvvise e manchi il tempo materiale per effettuare il preavviso.

L'Utente, nel suo interesse, deve prevedere e provvedere a che un'interruzione, preavvisata o improvvisa, non possa arrecargli disturbo o danno e non può pretendere alcun risarcimento di danni o rimborso di spese, né la risoluzione del contratto.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

4.13 Obblighi dell'utente

L'Utente deve adoperarsi affinché siano preservati dalla manomissione e da guasti la condotta di presa, il contatore e gli altri apparecchi: è pertanto responsabile dei danni che dovessero avvenire per qualsiasi causa ed in tal caso sarà tenuto a rimborsare le spese per le riparazioni occorrenti e l'eventuale sostituzione. L'Utente dovrà provvedere ad adottare adeguati provvedimenti affinché il gelo non provochi danni alla condotta di presa, agli apparecchi relativi ed al contatore; sono pertanto a carico dell'Utente le spese per il disgelo, per le riparazioni e le eventuali sostituzioni. L'Utente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili nelle proprie condotte interne che possano provocare dispersioni di acqua. Il Gestore non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'Utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo che potessero comunque essere rilevati pur adoprando, quando possibile, a segnalare all'Utente tali anomalie. In caso di consumi eccezionali derivanti da fughe idriche sull'impianto interno a valle del contatore, qualora la fuga non sia imputabile a negligenza dell'utente e non abbia comportato un aumento dei volumi scaricati nella pubblica fognatura, il gestore si riserva la facoltà di applicare riduzioni sulle componenti tariffarie afferenti i servizi di fognatura e depurazione.

4.14 Utenze non domestiche

Per le erogazioni ad uso non domestico il Gestore stabilisce, in base alle informazioni fornite dall'utente, il calibro della presa e del contatore in funzione del quantitativo massimo previsto di acqua che può essere emunto dalla rete.

Nei casi in cui sia impossibile una valutazione attendibile del consumo annuo, quest'ultimo potrà essere inizialmente commisurato al diametro di presa concesso, con i seguenti valori fissi:

f	presa diametro 13 mm.	200 mc/anno
f	presa diametro 20 mm.	800 mc/anno
f	presa diametro 25 mm.	1.600 mc/anno
f	presa diametro 30 mm.	2.400 mc/anno
f	presa diametro 40 mm.	4.000 mc/anno
f	presa diametro 50 mm.	10.000 mc/anno
f	presa diametro 60 mm.	14.000 mc/anno
f	presa diametro 80 mm.	20.000 mc/anno
f	presa diametro 100 mm.	40.000 mc/anno
f	presa diametro 150 mm.	80.000 mc/anno
f	presa diametro 200 mm.	120.000 mc/anno

4.15 Prolungamento, potenziamento e manutenzione rete

Tutte le opere inerenti la rete di adduzione, captazione e distribuzione dell'acqua sono eseguite, provviste e mantenute dal gestore e rimangono di sua proprietà esclusiva anche se l'utente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3.3 e 3.4, ha concorso alle spese e/o alla posa di condotte o al potenziamento della rete.

Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente al gestore e sono vietate agli utenti ed a chiunque altro.

4.16 Responsabilità

Il Gestore non può in alcun caso essere ritenuto responsabile dei danni di qualsiasi natura che possono essere arrecati a causa della fuoriuscita di acqua sia nel tratto di tubazione a valle del rubinetto di presa che dallo stesso rubinetto e/o dal contatore per qualsiasi causa.

4.17 Risparmio idrico

L'utente deve adottare tutte le precauzioni ed i comportamenti atti ad assicurare il minor spreco possibile della risorsa idrica.

Il gestore si riserva la facoltà di effettuare verifiche sui quantitativi di acqua mediamente consumata in un anno e di richiamare, qualora ravvisasse dei consumi eccessivi, l'utente ad un comportamento più responsabile.

Il gestore si riserva inoltre la facoltà di applicare una maggiorazione del 30% alla tariffa applicata ai consumi per la parte di essi registrati in esubero ai quantitativi annui garantiti e calcolati in base a quanto previsto al punto 8.2 dell'allegato 1.8 del D.P.C.M. 4 marzo 1996 e/o in base alle opportune verifiche delle quantità medie locali determinate in funzione dei dati in proprio possesso.

4.18 Prelevamento abusivo e uso improprio

Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del misuratore; sono altrettanto abusivi i prelievi effettuati ad uso diverso da quello stabilito contrattualmente, anche se effettuati a valle del misuratore.

E' fatto divieto assoluto dell'utilizzo di acqua destinata al consumo umano per il lavaggio non professionale di veicoli, strade ed altri usi che non siano quelli propri cui è destinata l'acqua potabile.

Per esigenze di interesse pubblico e durante i periodi di siccità il Gestore e/o il Comune provvederanno ad emettere opportuni avvisi/ordinanze di razionalizzazione dell'acqua potabile, con possibili divieti, assoluti o parziali, di utilizzo di acqua destinata al consumo umano per uso irriguo e per il riempimento di piscine o vasche.

È altresì vietata la rivendita dell'acqua fornita dal gestore: il mancato rispetto di tale divieto comporta la risoluzione del contratto in essere e la conseguente sospensione del servizio.

L'effettuazione di un prelievo abusivo è perseguita a norma di legge e legittima il gestore a sospendere la fornitura, senza obbligo di preavviso.

L'utente che utilizza l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa dal momento in cui si è prodotta l'irregolarità, nel caso in cui sia determinabile, o dalla data di inizio della fornitura.

È fatto rigoroso divieto:

- a) prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione applicando alle bocche di fontane tubi di gomma o equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
- b) prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dai pubblici giardini nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate per gli usi cui tali prese sono destinate;
- c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).

L'inosservanza delle disposizioni dettate dal presente articolo determina l'applicazione delle procedure previste dagli articoli 3.9 e 3.10

4.19 Apparati a deflusso continuo, fontane

Le erogazioni a deflusso continuo modulato da lente idrometrica sono concesse esclusivamente per fontanelle per usi pubblici

5 DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

5.1 Accertamento e determinazione dei consumi

L'accertamento dei consumi avviene con cadenza annuale sulla base della lettura dell'apparecchio di misura rilevata dal personale del Gestore. L'Utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale preposto l'accesso agli apparecchi di misura per il rilievo dei consumi, qualora risultassero ubicati in proprietà private.

Qualora non sia possibile eseguire la lettura, l'incaricato lascerà nella cassetta postale un apposita cartolina per l'autolettura contenente tutte le informazioni necessarie; l'autolettura può essere comunicata anche telefonicamente o per via telematica.

Il Gestore si riserva la facoltà di eseguire gli accertamenti dei consumi attraverso autoletture effettuate direttamente dagli intestatari dei contratti di somministrazione o da persone da essi autorizzate.

In caso di mancata consegna dell'autolettura nei tempi indicati, o in caso di impossibilità di lettura del contatore, per cause non imputabili al Gestore, quest'ultimo procederà alla fatturazione del consumo medio annuo degli ultimi 3 anni, sempre che le condizioni di consumo non siano cambiate, maggiorato di 150 mc per ogni unità immobiliare ad uso domestico, e di 500 mc per gli altri usi.

In quest'ultimo caso, ovvero nel caso di nuove erogazioni, la determinazione del consumo annuo potrà essere effettuata in base ad elementi tecnici e/o amministrativi disponibili, oppure mediante la determinazione di un consumo medio annuo.

In caso di contestazioni l'utente può chiedere la verifica del contatore che sarà eseguita dagli addetti del Gestore con adeguata strumentazione.

La spesa relativa è a carico dell'Utente se le indicazioni, a deflusso ed a pressione normale, non risultino errate a suo danno, con la tolleranza del 5%. Nel caso in cui tali indicazioni risultino errate a danno dell'utente con una percentuale superiore al 5%, nessuna spesa verrà addebitata per la verifica effettuata. Inoltre, all'utente verrà rimborsato il maggior corrispettivo fatturato, determinato secondo i criteri stabiliti dai commi precedenti.

5.2 Utenze raggruppate

Per le utenze raggruppate, costituite da una aggregazione di più unità immobiliari e/o diverse categorie contrattuali, gli scaglioni di consumo tariffari e la quota fissa sono adeguati al numero delle utenze finali e tengono conto, qualora rilevante ai fini della fatturazione, delle categorie contrattuali che compongono il raggruppamento.

Il numero, la composizione delle unità immobiliari e le loro eventuali successive variazioni devono essere indicate dal condominio mediante apposita comunicazione, secondo le modalità stabilite dal gestore.

In assenza di tale comunicazione è facoltà del Gestore applicare all'intero consumo rilevato gli scaglioni dell'utenza singola appartenente alla categoria contrattuale con le tariffe maggiori.

La ripartizione interna dei consumi deve essere effettuata e organizzata a cura e spese dell'utente, ai sensi del punto 8.2.8 del D.P.C.M. 04.03.96, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche".

5.3 Pagamenti e morosità

La fatturazione dei consumi ha periodicità almeno semestrale, sulla base delle letture effettuate dal personale incaricato. Alla fine di ciascun periodo di lettura l'utente si impegna a pagare quanto fatturato in conseguenza dei metri cubi consumati, della quota fissa, degli eventuali canoni del servizio antincendio nonché dei corrispettivi fissati per raccolta e trattamento delle acque reflue e di ogni altro onere derivante dal Servizio Idrico Integrato e/o disciplinato dalle norme contrattuali.

L'importo addebitato all'utente verrà determinato in base alle tariffe stabilite annualmente con delibera di Giunta, ferme restando le previsioni di cui all'art. 3**bis**, comma 1**bis**, legge 148/201 ed all'art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006, nonché le disposizioni vincolanti emanate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'esercizio delle funzioni regolatorie, di cui all'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, ed al D.P.C.M. 20.7.2012.

Eventuali contestazioni circa gli importi addebitati in fattura non conferiscono all'Utente il diritto di sospendere il pagamento e in ogni caso vanno formulate esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata a/r entro un mese dalla data di emissione della fattura stessa ovvero direttamente presso l'Ufficio del Gestore. Al termine dei necessari riscontri, che dovranno essere effettuati entro 15 giorni dalla data della richiesta, il Gestore procederà all'accredito e/o al conguaglio degli importi eventualmente non dovuti sulla prima fattura utile.

In caso di mancato pagamento entro la scadenza fissata nella fattura il Gestore ha diritto ad applicare un'indennità di mora nella misura del 5% dell'importo della fattura stessa, con un importo minimo riferito a 20 metri cubi alla tariffa base.

5.4 Modalità di pagamento, ritardo, penali

Il pagamento delle somme dovute al Gestore deve essere effettuato dall'Utente con le modalità ed alle relative scadenze indicate sulle bollette.

Trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza della fattura senza che sia avvenuto il pagamento, l'utente viene costituito in mora attraverso l'invio di apposita comunicazione con raccomandata AR.

Permanendo lo stato di insolvenza dell'utente, dopo un preavviso minimo di quindici giorni, il Gestore può sospendere l'erogazione sino a che il pagamento sia stato effettuato, senza che tale sospensione liberi l'utente dai suoi obblighi contrattuali, o gli dia diritto ad alcun abbuono, rimborso od indennità e senza pregiudizio dei provvedimenti di legge.

Per il ripristino dell'erogazione l'Utente è tenuto a pagare le fatture scadute e le ulteriori spese per le azioni svolte dal Gestore a tutela dei propri diritti, ivi comprese quelle relative alla sospensione ed alla rimessa in servizio dell'allacciamento.

In ogni caso, per il ritardato pagamento l'utente dovrà corrispondere un indennizzo commisurato all'importo della bolletta in ragione del:

- 3%, con un minimo di 0,15 €, per i pagamenti effettuati entro il 30° giorno dalla scadenza indicata sulla bolletta;
- 5%, con un minimo di 0,25 €, per i pagamenti effettuati tra il 31° giorno e il 60° giorno;
- 7%, con un minimo di 0,35 €, per i pagamenti effettuati dopo il 60° giorno.

Inoltre, l'Utente è tenuto a rimborsare le spese di sollecito, d'interruzione e di ripristino dell'erogazione eventualmente sopportate dal Gestore. Su tutte le somme a debito dopo un ritardo di pagamento superiore ai 3 mesi, in aggiunta all'indennizzo di cui sopra, saranno dovuti gli interessi legali. Il recupero delle somme addebitate per il ritardato versamento avverrà attraverso la loro esposizione sulla fattura successiva; in caso di sospensione definitiva dell'erogazione gli importi verranno addebitati mediante l'invio di apposita fattura.

5.5 Condizioni di pagamento particolari

Deroghe alle norme ed alle modalità di pagamento potranno essere concesse dal Gestore, in casi di particolari condizioni economiche e/o sociali dell'Utente, e relativamente a recuperi tariffari e/o consumi particolarmente consistenti secondo le norme interne per tempo in vigore.

5.6 Deposito cauzionale

All'atto della stipula del contratto di fornitura l'Utente deve versare un deposito cauzionale infruttifero che sarà addebitato sulla prima fattura emessa a carico dell'Utente stesso.

In caso di cessazione del rapporto d'utenza il deposito sarà accreditato con l'ultima fattura utile.

Il deposito cauzionale non sarà restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture precedentemente emesse fino a concorrenza dell'importo totale della morosità pregressa.

5.7 Tariffario

I costi applicati all'utenza per le operazioni di allacciamento alla rete, la stipula dei contratti, le volture, i distacchi, le riattivazioni, la posa dei contatori, la verifica della taratura, la chiusura del contatore ecc. saranno preliminarmente determinati mediante l'approvazione di specifico tariffario approvato con deliberazione della Giunta Comunale. E' facoltà della Giunta Comunale deliberare eventuali deroghe o speciali tariffe per strutture destinate a fini sociali, di culto ecc, ferme restando le previsioni di cui all'art. 3**bis**, comma 1**bis**, legge 148/201 ed all'art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006, nonché le disposizioni vincolanti emanate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'esercizio delle funzioni regolatorie, di cui all'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, ed al D.P.C.M. 20.7.2012.

5.8 Sanzioni

Per l'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni del Regolamento Comunale sul procedimento sanzionatorio.

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, oltre ai soggetti indicati nell'articolo 3 del Regolamento Comunale sul procedimento sanzionatorio, il Gestore ed il personale da questi autorizzato.

Fatto salvo quanto previsto da disposizioni di legge in materia, l'inosservanza delle prescrizioni dettate dal presente Regolamento comporta l'applicazione di sanzioni amministrative come di seguito specificate:

1. per l'utilizzazione dell'acqua in ambiente o per uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto sanzione da € 50,00 ad € 500,00;
2. per effettuazione di prelievi abusivi sanzione da € 100,00 a € 500,00;
4. per cessione non autorizzata del contratto a terzi sanzione da € 25,00 a € 500,00;
5. per irregolarità nella installazione o nella tenuta degli impianti di proprietà dell'utente sanzione da € 25,00 a € 500,00;
6. per la mancata realizzazione da parte dell'utente nei tempi previsti delle modifiche suggerite dal gestore, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose sanzione da € 50,00 a € 500,00;
7. per manomissione delle opere o del misuratore di consumi sanzione da € 100,00 a € 500,00;
8. per morosità persistente oltre 30 giorni dalla costituzione in mora sanzione da € 25,00 a € 500,00;
9. per impedimento all'esecuzione delle attività di verifica e controllo previste dall'articolo 4.11 sanzione da € 50,00 a € 500,00.

ACQUE REFLUE

6 GENERALITA'

6.1 Servizio di fognatura e depurazione

Il Gestore, in conformità alle disposizioni di legge in materia, gestisce il sistema di raccolta, allontanamento e trattamento delle acque reflue urbane di provenienza domestica e, compatibilmente con la capacità della rete e degli impianti, industriale.

Il presente Regolamento stabilisce le norme per l'immissione delle acque di scarico nelle reti fognarie, così come definite dalla normativa vigente.

Sono oggetto del regolamento:

- il procedimento di autorizzazione allo scarico delle acque di qualsiasi tipo nelle pubbliche fognature;
- le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;
- la gestione amministrativa dell'utenza;
- il controllo degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature, per quanto riguarda l'accettabilità degli stessi.

Il presente Regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia qui espressamente indicato.

6.2 Tipologia delle acque reflue

Ai fini del presente regolamento gli scarichi nelle reti fognarie per acque reflue urbane possono essere distinti in funzione delle caratteristiche qualitative nelle seguenti categorie:

- Acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- "Acque reflue assimilate alle domestiche": quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche e provenienti dalle attività specificate dall'articolo 101 comma 7 lettere dalla a) alla f) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alle condizioni ivi specificate;
- "Acque reflue non domestiche": qualsiasi tipo di acque scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
- "Acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue civili, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;
- "Acque bianche": acque di innaffiamento provenienti da giardini, orti, parchi pubblici o privati, acque sorgive;
- "Acque nere": acque reflue domestiche, acque reflue industriali, acque di prima pioggia.

6.3 Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura

Nelle località servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi sono tenuti ad allontanarli mediante allacciamento alla stessa, con spese a carico dei titolari e secondo le modalità e le prescrizioni previste dal presente Regolamento.

In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, i relativi obblighi possono essere fatti valere con specifiche ordinanze, secondo quanto previsto dall'articolo 7.1.

Per località servita da pubblica fognatura deve intendersi quella prospiciente a strade in cui sia presente una fognatura pubblica, o comunque quella gravitante idraulicamente su di essa, ad una distanza massima dall'insediamento così determinata:

- fino a 5 abitanti/residenti o equivalenti (in caso di scarichi di acque reflue industriali): obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 50;
- fino a 10 abitanti/residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 100;
- fino a 15 abitanti/residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 150;
- fino a 20 abitanti/residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 200;
- fino a 25 abitanti/residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 250;
- fino a 30 abitanti/residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 300;

Si intendono facenti parte di una stessa località l'insieme di immobili distanti fra di loro fino ad un massimo di 50 mt. L'obbligatorietà di allacciamento può decadere nei casi in cui sia necessario l'attraversamento di strade provinciali, fiumi, torrenti, canali, con particolare difficoltà tecnica o con costi eccessivi. La valutazione dell'obbligatorietà è di volta in volta definita dal Gestore.

Per i nuovi insediamenti, che diano luogo a scarichi di acque reflue domestiche o industriali, in zone servite dalla fognatura comunale, il Comune non rilascerà la licenza di agibilità e di abitabilità in mancanza di allacciamento alla pubblica fognatura.

L'opera di ampliamento del tratto di rete verrà eseguita a totale carico dell'utente, il quale dovrà provvedere anche ad ottenere eventuali nulla osta di terzi titolari di diritti insistenti sul tratto interessato. L'opera diverrà di proprietà del Comune e lo stesso potrà concedere l'allacciamento ad altri utenti limitrofi senza che l'utente promotore dell'ampliamento della rete vanti alcun diritto o richieda alcun rimborso.

Il Gestore ed il Comune, nel caso di un interesse pubblico e a loro insindacabile giudizio, potranno valutare, su richiesta degli interessati, la fornitura del materiale necessario per l'esecuzione dell'opera.

6.4 Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate

Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in una rete fognaria servita da un impianto di depurazione terminale sono sempre ammessi senza necessità di alcun tipo di trattamento e non necessitano di esplicita autorizzazione da parte del Gestore, fatto salvo l'ottenimento dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria per le acque reflue urbane.

Gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche, recapitanti in una rete fognaria servita da un impianto di depurazione terminale, sono autorizzate dall'Autorità competente secondo la procedura definita dal paragrafo 8.2.

Lo smaltimento dei rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione misti ad acque provenienti da usi civili e trattati mediante l'installazione di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili deve essere preventivamente comunicata e autorizzata dal Gestore. Quest'ultimo, prima di concedere il relativo nulla osta, deve effettuare una verifica tecnica degli impianti e delle reti al fine di valutarne l'eventuale incompatibilità con il corretto funzionamento del sistema.

6.4.1 Disciplina degli scarichi civili domestici

I titolari di scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle norme contenute nel presente Regolamento.

E' fatto divieto ai titolari di scarichi pluviali di utilizzare, per immettere le acque meteoriche nella pubblica fognatura, le opere di allacciamento per lo scarico delle acque reflue domestiche e/o assimilate nonché di quelle industriali. L'Utente dovrà obbligatoriamente provvedere a disperdere le acque meteoriche nel sottosuolo.

6.5 Scarichi di acque reflue industriali

Gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale le reti fognarie per le acque reflue urbane sono ammessi purché rispettino i limiti qualitativi e quantitativi previsti dalla normativa vigente tempo per tempo nonché le prescrizioni dettate dal Gestore in occasione del rilascio dell'autorizzazione.

Tutti gli scarichi di acque reflue industriali devono essere preventivamente autorizzati dall'autorità competente.

L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico a seguito di presentazione di apposita istanza redatta in conformità al modello appositamente predisposto.

L'autorizzazione deve essere richiesta in concomitanza con la presentazione della richiesta di allacciamento alla rete fognaria. E' valida per quattro anni dal momento del rilascio; un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo, secondo la procedura prevista. Se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione e fino all'adozione di un nuovo provvedimento autorizzatorio.

Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 9.3, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; diversamente alla scadenza lo scarico dovrà cessare immediatamente.

L'autorizzazione deve contenere le prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico avvenga in conformità alle disposizioni di legge e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente; dovrà inoltre tenere in debita considerazione le caratteristiche tecniche dello scarico, la sua localizzazione e le condizioni locali dell'ambiente interessato.

Entro 15 giorni dall'accadimento dovranno essere comunicate al gestore eventuali modifiche, innovazioni o ristrutturazioni del processo produttivo che dovessero comportare una modificazione qualitativa e/o quantitativa degli scarichi di acque reflue; questo, una volta effettuate tutte le valutazioni del caso, avvierà l'iter per il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto.

Nell'ipotesi in cui l'intervento non influisca sulle caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico deve comunque essere data comunicazione al Gestore che dovrà in qualsiasi caso verificare la compatibilità dei reflui con il corpo ricettore.

6.5.1 Disciplina degli scarichi industriali

I titolari di scarichi industriali sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti, dalle norme contenute nel presente Regolamento nonché le prescrizioni dettate dal Gestore in occasione del rilascio dell'autorizzazione.

Qualora all'interno degli insediamenti siano presenti aree scoperte sulle quali vengono svolte attività o destinate allo stoccaggio di materie prime, prodotti finiti e/o scarti di lavorazione, il Gestore può prescrivere che le acque meteoriche di dilavamento di dette aree vengano convogliate nella rete fognaria per le acque reflue urbane, anche previo trattamento. In questi casi la quota di acque di dilavamento concorre alla formazione dello scarico di acque reflue industriali; per la determinazione del volume, in assenza di apposito misuratore, si terrà conto della superficie di raccolta e dell'indice di piovosità media annua dell'ultimo quadriennio.

6.5.2 Disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose

I titolari di scarichi industriali contenenti sostanze pericolose, come individuati dalla normativa in materia, sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti, dalle norme contenute nel presente Regolamento nonché le prescrizioni dettate dal Gestore in occasione del rilascio dell'autorizzazione.

Immediatamente a valle dello stabilimento dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni impartite dalle Autorità preposte al controllo, a cura e spese del titolare dello scarico, apposito pozzetto di prelievo campioni.

Il Gestore nel rilasciare l'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di adeguati strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi

risultati, che devono rimanere a disposizione delle Autorità competenti al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del personale delle Autorità competenti al controllo all'uopo incaricato.

L'Utente è ritenuto responsabile del regolare funzionamento degli strumenti ed è tenuto a comunicare immediatamente ogni anomalia alle Autorità competenti al controllo.

6.6 Disciplina degli scarichi da acque meteoriche e delle acque di lavaggio

Qualora all'interno degli insediamenti siano presenti aree scoperte sulle quali vengono svolte attività produttive e/o attività accessorie ad esse connesse (quali ad esempio il trasporto e/o lo stoccaggio di materie prime, prodotti finiti e/o scarti di lavorazione), dove si determini il rischio di dilavamento di sostanze pericolose di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 152/2006, il Gestore può prescrivere che le acque di dilavamento e/o di lavaggio di dette aree vengano convogliate nella rete fognaria per le acque reflue urbane con opportuni limiti di portata.

In questi casi le acque di dilavamento e/o di lavaggio assumono le caratteristiche di acque reflue industriali e sono pertanto soggette al rispetto dei limiti in concentrazione del presente regolamento.

La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia e delle acque di lavaggio delle aree esterne sono soggette alle prescrizioni definite

secondo il Regolamento Regionale 24 marzo 2006, nr. 4 nel rispetto di quanto stabilito dalla LR. 26 del 12 dicembre 2003. L'autorizzazione allo scarico per le acque di prima pioggia e di lavaggio è competenza del Gestore nel caso di recapito alla pubblica fognatura oppure della Provincia nel caso di recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

7 ALLACCI

7.1 Allacci di insediamenti civili e assimilabili

Nelle aree servite da pubbliche fognature, qualsiasi scarico civile e assimilabile ha l'obbligo di allacciarsi alla pubblica rete fognaria, nei casi e alle condizioni stabilite dalla legge vigente in materia e/o dai provvedimenti delle Autorità competenti, secondo le modalità tecniche ed i procedimenti indicati nel presente Regolamento.

Nelle suddette aree, l'allacciamento degli insediamenti civili e assimilabili deve essere realizzato entro sei mesi dalla data di insorgenza dell'obbligo, previa presentazione della domanda di allaccio, secondo il modello predisposto dal Gestore.

In caso di inadempimento dell'Utente a quanto sopra stabilito il Gestore trasmette all'Utente stesso un invito a presentare la domanda di allaccio entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di ricezione dell'invito.

In caso di ulteriore inerzia dell'Utente il Gestore, previa ingiunzione, può disporre l'esecuzione d'ufficio delle opere d'allaccio, a spese dell'Utente.

Nei casi in cui in un'area non servita da pubblica fognatura venga realizzata una rete fognaria, il Gestore potrà comunicare agli Utenti titolari di scarichi civili e assimilabili nella zona l'invito a presentare domanda di allaccio anche con mezzi di diffusione generale, quali ad esempio la pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune, l'affissione di manifesti e così via.

In tali casi troveranno egualmente applicazione le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.

Gli insediamenti già allacciati alla pubblica fognatura devono provvedere all'adeguamento degli allacci nelle seguenti ipotesi:

- entrata in funzione di nuovi impianti fognari;
- modifica, ampliamento o ricostruzione dei sistemi fognari esistenti;
- motivi igienico-sanitari, di sicurezza e funzionalità del sistema fognario.

Qualora sussistano adeguati motivi igienico-sanitari possono essere obbligati ad allacciarsi alla pubblica fognatura anche insediamenti già autorizzati a scaricare i propri reflui in luoghi diversi dalla fognatura stessa (es. pozzi neri, fosse settiche).

7.2 Richiesta di allacciamento

Nessun lavoro può essere iniziato senza l'autorizzazione del Gestore.

Prima dell'esecuzione dei lavori di costruzione, modifica e/o allacciamento, l'Utente deve presentare apposita richiesta di allacciamento e/o modifica di allacciamento, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dallo stesso o da un suo legale rappresentante, utilizzando i modelli appositamente predisposti.

A seguito della richiesta di allacciamento e/o modifiche di allacciamento e di ogni altra prestazione che preveda il pagamento

di un corrispettivo a carico dell'Utente, il Gestore provvede a redigere apposito preventivo, calcolato preliminarmente ed in via provvisoria, contenente:

- l'indicazione dei corrispettivi previsti per l'esecuzione dell'intervento richiesto;
- gli elementi necessari alla fattibilità tecnica dell'intervento richiesto, comprese le opere e le autorizzazioni a carico del richiedente, con la necessaria documentazione tecnica;
- le prescrizioni attinenti le opere da realizzarsi a cura del richiedente;
- l'indicazione degli adempimenti e della documentazione che il richiedente deve predisporre, in caso di accettazione del preventivo, per dare luogo all'intervento richiesto;
- l'indicazione dei tempi previsti di effettuazione dell'intervento richiesto;
- l'indicazione dell'ammontare da versare a titolo di deposito cauzionale, pari ad almeno il 50% delle spese preventivate.

Tale preventivo dovrà essere accettato per iscritto dal richiedente; in seguito all'accettazione e alla verifica del versamento del deposito cauzionale sarà stipulato il relativo contratto ed effettuato l'allacciamento da parte del Gestore.

Il Gestore potrà concordare con l'Utente che i lavori per la realizzazione dell'allaccio o parte di essi vengano effettuati direttamente da quest'ultimo: in tal caso l'Utente dovrà provvedere agli atti tecnici necessari per la realizzazione dei lavori attenendosi alle prescrizioni tecniche del Gestore, mentre a quest'ultimo competerà una funzione di controllo. A garanzia della esecuzione dei lavori di ripristino l'Utente dovrà versare al Gestore, al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura dell'acqua, una cauzione che sarà determinata dal Gestore. La cauzione sarà restituita ad ultimazione dei lavori di ripristino e previo nulla-osta dell'Ufficio Tecnico del Gestore.

Il contributo per le spese di istruttoria, le spese per la realizzazione dell'allaccio, di rilascio dell'autorizzazione ed il versamento del deposito cauzionale saranno addebitate mediante fattura emessa dal Gestore.

Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata per oltre tre mesi per motivi dipendenti esclusivamente dall'Utente, il Gestore ha la facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento dell'importo del contributo di cui sopra, previo preavviso al titolare del Contratto.

Qualora nel corso della realizzazione l'Utente rinunciasse all'allacciamento, per qualunque motivo, lo stesso si obbliga al pagamento del contributo, oltre alle spese accessorie e/o conseguenti.

7.3 Allacci di insediamenti industriali

Nelle aree servite da pubblica fognatura il titolare di qualsiasi scarico industriale dovrà richiedere al Gestore l'autorizzazione allo scarico nella fognatura stessa, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Il conferimento dei liquami dovrà essere in un unico tronco di fognatura, separato dalla rete delle acque bianche.

Gli scarichi derivanti dalle lavorazioni devono essere tenuti separati da quelli provenienti dai servizi (wc, lavandini, docce, mense, ecc.); prima dell'immissione nel tronco di fognatura unico deve essere realizzato un apposito pozzetto di ispezione e campionamento, di tipo e dimensioni approvate dal Gestore che deve avere, di norma, una profondità pari al doppio del diametro dello scarico, misurata al di sotto del tubo di uscita dal pozzetto.

Nel caso di insuperabili difficoltà tecniche per l'attuazione di quanto sopra, il Gestore potrà approvare soluzioni alternative, di volta in volta preventivamente concordate.

Per evitare la possibilità del riflusso delle acque reflue della fognatura ogni scarico dovrà essere dotato, in corrispondenza del punto terminale dell'allaccio, di idonea e valvola di ritegno dimensionata. Per gli insediamenti preesistenti, i titolari degli scarichi devono adeguarsi alle norme suddette al momento del rinnovo dell'autorizzazione o in occasione di interventi di Manutenzione straordinaria degli scarichi, se antecedenti.

7.4 Lavori di allaccio

I lavori di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere eseguiti in conformità alle norme tecniche del presente Regolamento, alla normativa urbanistica e alle prescrizioni legislative e regolamentari di igiene e edilizi.

I lavori devono essere eseguiti secondo quanto previsto al punto 7.2. Il Gestore si riserva di verificare la regolare esecuzione dei lavori di allaccio durante e dopo la loro esecuzione per verificarne la regolarità e la rispondenza alla buona regola d'arte.

In caso di irregolarità o difformità, il Gestore può revocare l'autorizzazione all'allaccio fino al ripristino delle condizioni tecniche ritenute idonee.

Il Gestore, può ordinare il rifacimento delle opere difformi o irregolari, e/o la demolizione delle opere esistenti, e/o far eseguire i lavori d'ufficio a spese dell'interessato.

7.5 Norme tecniche

7.5.1 Fognolo

Il fognolo deve essere costruito con materiali altamente resistenti all'attacco chimico e fisico delle sostanze contenute nei reflui e totalmente esente da perdite nelle giunzioni. Devono pertanto essere impiegati esclusivamente tubi in grès muniti di giunti elastici o tubi in polietilene ad alta densità o tubi in PVC con borchiere per guarnizioni ad incollaggio, con assoluta esclusione di tubi in cemento.

Il fognolo deve essere completamente rinfiancato con gettata in conglomerato cementizio dello spessore minimo di cm 10 ed avere una pendenza non inferiore all'1% (cm 1 ogni metro) con dislivello minimo, tra l'origine e la confluenza, pari a cm 100. In presenza di particolari condizioni il gestore si riserva di autorizzare allacciamenti che non rispondano alle disposizioni di cui al precedente comma.

Il fognolo deve essere dotato all'interno del pozzetto della fognatura comunale di curva a 90° atta a convogliare il liquame dello scarico in aderenza alla parete interna del pozzetto medesimo. La curva deve essere posta ad una altezza dal fondo del collettore fognario non inferiore al suo diametro aumentato di cm 20. Eventuali materiali di demolizione e calcinacci devono essere prontamente rimossi dall'interno della fognatura comunale.

I fognoli inoltre devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- sezione curvilinea;
- pareti completamente impermeabili e lisce;
- diametro non superiore a quello del collettore d'innesto;
- immissione compatibile con la portata del collettore d'innesto.

All'altezza della confluenza del fognolo con la rete fognaria deve costruirsi, qualora già non esista, un pozzetto di ispezione delle dimensioni compatibili con quelle del fognolo provvisto di soletta e chiusino carrabile in ghisa sferoidale, il tutto da realizzarsi tenuto conto dei carichi esterni cui è soggetto.

Tutte le cadute verticali, bianche e nere, recapitanti in pubblica fognatura, devono essere sifonate ed ispezionabili alla loro base.

Nel caso di reti bianche e nere adiacenti e parallele, i manufatti di ispezione devono essere tra loro indipendenti in modo da garantire l'impossibilità di travaso.

Le caditoie devono essere sifonate e ricevere esclusivamente le acque di scorrimento superficiali che defluiscono naturalmente in esse.

Il fognolo deve essere munito di pozzetto di campionamento subito prima della confluenza in altri fognoli privati.

Il fognolo a servizio dello stabilimento industriale deve essere dotato di pozzetto di campionamento realizzato in un'area di libero accesso, all'esterno della recinzione, del tipo a stramazzo o ad accumulo e tale da consentire agli Enti preposti ed al Gestore il campionamento dei reflui.

All'interno delle aree a servizio di stabilimenti industriali, le acque nere di prima pioggia devono essere raccolte in apposite vasche di compenso e scaricate nella fognatura nera o mista comunale, previo eventuale trattamento nel caso non rientrino nei parametri di accettabilità. Resta onere del titolare della attività svolta sull'area dimostrare, col supporto di analisi chimiche ed eventuale documentazione tecnica, il rispetto dei limiti di legge e la conseguente possibilità di scarico in fogna senza ulteriori trattamenti. Qualora una deficienza di quota impedisca il libero deflusso dei reflui di un immobile, il manufatto di scarico dovrà essere dotato, a cura e spese del proprietario o del titolare dell'attività, di una stazione di sollevamento che adduca i reflui in una vasca di calma a perfetta tenuta idraulica con chiusura tale da impedire eventuali rigurgiti, prima dell'immissione, per caduta naturale, nella fognatura comunale. La portata deve essere comunque compatibile con le opere di allacciamento e tale da evitare fenomeni di setticizzazione dei reflui.

L'impianto di sollevamento dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica e la tubazione di mandata non potrà essere utilizzata come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici. Gli impianti di sollevamento devono essere sempre muniti di almeno due pompe, di cui una di riserva.

La manutenzione della condotta e del pozzetto di allacciamento, nonché i danni che a causa della stessa possono derivare alla rete fognaria ovvero a terzi, sono ad esclusivo carico del Titolare dell'autorizzazione sollevando il Gestore da qualsiasi responsabilità. Nel caso in cui intervengano nuove norme in materia che impongano modifiche alle caratteristiche degli allacci alla rete fognaria, i proprietari del fognolo devono provvedere al rifacimento e/o adeguamento dell'allaccio, al fine di renderlo conforme alle nuove prescrizioni, a propria cura e spesa. Ogni allaccio alle pubbliche fognature deve essere mantenuto in perfetto stato di efficienza a cura del proprietario.

7.5.2 Allacciamento alla pubblica fognatura

I lavori relativi all'allacciamento di scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche e industriali, fino al pozzetto di consegna compreso, sono eseguiti a cura e spese del richiedente.

I lavori necessari dal pozzetto di consegna fino al collettore fognario sono eseguiti dal Gestore dietro il pagamento da parte del cliente del contributo stabilito dal Gestore con apposito preventivo. Come previsto al punto 7.2, resta comunque salva la possibilità che i suddetti lavori vengano eseguiti direttamente dall'Utente; in tal caso spetta al Gestore verificare il rispetto delle prescrizioni impartite nell'autorizzazione all'allacciamento.

Tutte le opere di scavo, rinterro, ripristino ed eventuali opere murarie in proprietà privata, sono sempre a cura e spese del richiedente.

L'immissione degli scarichi nel collettore stradale avviene di norma in pozzetti di ispezione esistenti. La tubazione privata deve corrispondere ai diametri degli imbocchi predisposti; le tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura, devono avere andamento esclusivamente rettilineo in sede stradale, salvo particolari deroghe che possono essere concesse dal Gestore. In caso di assenza del pozzetto di ispezione, l'immissione nel collettore principale deve avvenire preferibilmente sulla generatrice superiore del tubo, oppure, nei casi in cui le altezze disponibili non siano sufficienti, nel senso della confluenza, con un angolo non superiore a 45 gradi e/o in posizione tale da consentire che lo scarico possa avvenire a gravità. Qualora gli apparecchi di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie ad evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura. In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti anche in caso di sovrappressioni all'interno del collettore recipiente mediante posa di idonea valvola di ritegno al fine di evitare il riflusso della portata all'interno delle tubature private.

L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento e arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in azione in caso di mancato funzionamento.

L'immissione nella fognatura recipiente deve sempre avvenire a gravità, pertanto all'interno della proprietà dovrà essere predisposto un pozzetto di rilascio (rottura) del fluido in pressione.

7.6 Pozzetto di consegna

Al limite della proprietà privata, adiacente alla proprietà pubblica in prossimità del collettore fognario, deve essere previsto un pozzetto di consegna contenente sifone e braga d'ispezione. Nel caso in cui il collettore fognario passi in proprietà pubblica, il pozzetto di cui sopra deve essere posizionato nell'ultima proprietà privata adiacente alla stessa. Nei casi di particolare difficoltà tecnica per il posizionamento in proprietà privata, previo accordo con il Gestore, il Cliente può richiedere al Comune l'autorizzazione al posizionamento nella proprietà pubblica.

Nel caso in cui il collettore passi in proprietà privata, il pozzetto è collocato in posizione immediatamente adiacente al collettore fognario stesso.

La braga di cacciata costituisce il punto in cui avviene la consegna delle acque reflue: a monte, fino agli apparecchi di scarico, la competenza e la manutenzione spettano al proprietario; a valle, fino al collettore principale, la competenza e la manutenzione spettano al Gestore.

La responsabilità dell'utente riguarda tutto il tratto dell'allacciamento a partire dal pozzetto di innesto sul collettore sino alla propria proprietà.

Il manufatto deve essere di dimensioni tali da consentirne l'ispezionabilità da parte del personale addetto; il tappo di chiusura, costruito con materiali che permettano una facile rimozione, deve essere sempre accessibile in qualsiasi momento.

Nei casi di allacci esistenti alla pubblica fognatura realizzati direttamente senza l'interposizione del pozzetto di consegna ispezionabile e del sifone, la manutenzione del tratto di condotta fino al punto di immissione nel collettore principale è di competenza del Cliente.

7.7 Accessibilità degli scarichi

Gli scarichi delle acque reflue industriali devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del Gestore, o da soggetti da questi incaricati per il controllo, nel punto assunto a riferimento per la misurazione. Quest'ultimo, ad eccezione degli impianti di scarico di sostanze pericolose, coincide con l'apposito pozzetto. All'atto del rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria il Gestore individuerà le prescrizioni che dovranno essere rispettate per la realizzazione del pozzetto di ispezione.

Qualora per motivi contingenti non fosse possibile rispettare le indicazioni prescritte, potranno essere autorizzate altre soluzioni tecniche purché non ostacolino l'esercizio dell'attività di controllo.

Il pozzetto dovrà essere realizzato e mantenuto in esercizio a cura ed onere dell'Utente; la sua allocazione dovrà consentire il diretto e immediato svolgimento delle attività di controllo. Se l'area in cui è ubicato il pozzetto è presidiata l'accesso all'area, da parte del personale addetto del Gestore, dovrà essere garantito e consentito senza indugi.

7.8 Modifiche dell'allaccio

Chiunque voglia modificare, anche parzialmente, qualsiasi fognolo, deve presentare domanda al Gestore secondo le modalità previste al punto 7.1.

7.9 Impianti interni

L'impianto di fognatura all'interno della proprietà privata, e comunque a monte del sifone o del pozzetto prelievo campioni per le utenze industriali, è eseguito a cura e spese del Titolare l'autorizzazione all'allaccio, in conformità alle "norme tecniche" del presente Regolamento.

Gli impianti interni di fognatura ad uso pluviale devono essere dotati di appositi pozzetti con griglie idonee ad impedire l'immissione nella pubblica fognatura bianca di rifiuti urbani o assimilabili.

Il Gestore si riserva la possibilità di verificare dal lato tecnico ed igienico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio qualora lo ritenga opportuno.

In caso di modifica dell'impianto interno, compresa l'installazione di impianti di sollevamento della fognatura, l'Utente deve darne preventiva comunicazione al Gestore, e ove prescritto, acquisire le necessarie autorizzazioni.

7.10 Smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio

Sono soggette a regolamentazione (formazione, convogliamento, separazione, raccolta, trattamento, scarico) tutte le acque di prima pioggia o di lavaggio secondo quanto stabilito dal Regolamento Regionale 24 marzo 2006 nr. 4.

Sono definite acque di prima pioggia tutte le precipitazioni che contribuiscono al dilavamento delle superfici colanti, ossia, le acque corrispondenti alla prima parte di ogni evento meteorico e corrispondenti ad una precipitazione pari ad almeno 5 mm di acqua uniformemente distribuita sull'intera superficie interessata.

La determinazione del volume delle acque di prima pioggia sarà pertanto effettuata in ragione della superficie complessiva del bacino colante interessato.

Tutte le restanti acque non sono da considerarsi al fine della determinazione del volume di stoccaggio in quanto non soggette a trattamento di depurazione.

Secondo quanto stabilito da Regolamento Regionale qualora sia fatto obbligo la regolamentazione delle acque di prima pioggia o di lavaggio necessita quanto segue:

- le superfici colanti devono essere impermeabilizzate;
- nel caso il recapito in corpo idrico superficiale e/o negli strati superficiali del sottosuolo le portate devono essere avviate ad apposite vasche di raccolta definite vasche di prima pioggia, realizzate a perfetta tenuta idraulica e dimensionate in ragione di almeno 50 mc per ogni ettaro di superficie colante;
- le acque meteoriche di dilavamento devono essere convogliate mediante apposita rete di raccolta alle vasche di prima pioggia e devono essere dotate di un apposito sistema che ne escluda in caso di riempimento avvenuto la loro alimentazione. La rete di alimentazione deve essere dimensionata in base alle portate determinate nel caso di eventi meteorici di breve durata ed elevata intensità caratteristici della zona interessata o perlomeno nell'ipotesi di considerare eventi della durata di 15' e un coefficiente di afflusso alla rete pari a 1 per le superfici impermeabili del bacino colante e 0,3 per le restanti superfici contigue di qualsiasi tipo e/o natura esse siano, ad esclusione delle superfici incolte e/o ad uso agricolo.
- le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici contaminate da idrocarburi di origine minerale, in alternativa alla separazione delle acque di prima pioggia, devono essere sottoposte a trattamento in appositi impianti con funzionamenti in continuo, progettati sulla base della portata massima stimata in ragione degli eventi meteorici di cui al punto precedente, fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti dalla vigente normativa e nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Gestore.

Le acque di prima pioggia e/o di lavaggio devono essere sottoposte a trattamento al fine del rispetto dei valori limite allo scarico in accordo a quanto stabilito dalla vigente normativa. Il trattamento delle suddette acque può avvenire sia separatamente che congiuntamente alle acque reflue secondo le indicazioni del Gestore e/o dell'Autorità Competente.

Durante le precipitazioni atmosferiche le acque di prima pioggia trattate da recapitare ai corpi idrici superficiali non possono essere scaricate.

Le opere di scarico devono essere realizzate in maniera tale da consentirne il loro campionamento al fine di valutarne la qualità, in accordo a quanto stabilito dal Gestore e/o dall'Autorità competente. Nel caso le acque di prima pioggia e/o di lavaggio abbiano quale recapito il suolo o gli strati superficiali del sottosuolo il loro smaltimento deve essere effettuato in maniera tale da consentirne il prelievo di campionamento e/o l'effettuazione di qualsiasi altra operazione ritenuta necessaria dal Gestore e/o dall'autorità Competente durante la dispersione in qualsiasi maniera essa venga effettuata al fine di poter verificare la regolarità dello scarico.

Le acque di prima pioggia e/o di lavaggio devono essere recapitate ai seguenti ricettori:

- nella rete fognaria delle acque reflue nere e/o miste nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni

regolamentari e dei valori limite di emissione adottati dal Gestore del Servizio Idrico e approvati dall'Autorità d'Ambito secondo quanto stabilito dall'art. 48, comma 1 della LR. 26/2003;

- in corpo idrico superficiale, nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs 152/2006;
- nel caso di zone non direttamente servite da reti fognarie e non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali, e solo qualora l'Autorità Competente accerti l'impossibilità tecnica e l'eccessiva onerosità degli interventi necessari all'impiego di tali recapiti, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo

Al fine della di prevenire l'inquinamento delle acque di prima pioggia e/o di lavaggio necessita il rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

- le superfici colanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento;
- nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, mediante sistemi a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi;
- i materiali impiegati nella pulizia debbono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta.

7.11 Separazione degli scarichi

I titolari di scarichi di qualsiasi tipo sono tenuti alla separazione delle fognature in ogni caso, indipendentemente dal fatto che la zona di interesse sia servita o non servita dalla pubblica fognatura, sia essa unica, separata o mista.

Tale obbligo riguarda altresì tutti gli insediamenti esistenti.

8 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

8.1 Ambito di applicazione

Sono soggetti alla disciplina del presente capo gli scarichi di acque assimilabili alle domestiche e di acque reflue non domestiche, classificate secondo le caratteristiche definite al paragrafo 6.2.

8.2 Procedura autorizzativa

La procedura di autorizzazione allo scarico è in carico all'Autorità Competente. Sono a completo carico dell'Utente tutti gli oneri necessari alla predisposizione della richiesta di autorizzazione compilata secondo le indicazioni dettate dal Gestore.

La domanda di autorizzazione deve contenere ed essere correlate dalla documentazione di seguito elencata:

- dati anagrafici del richiedente (se persona fisica);
- dati identificativi dell'azienda (indirizzo, sede, legale rappresentante, unità operative locali, attività svolta, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., Partita IVA, codice fiscale);
- estratto di mappa catastale o di P.R.G. in scala 1: 2000;
- planimetria generale dell'insediamento in scala 1: 500;
- planimetria in scala dell'insediamento con l'indicazione della rete di scarico, dei diversi tipi di reti di smaltimento delle reflue differenziate a colori (blu per le acque meteoriche, giallo per quelle civili, rosso per quelle produttive), l'ubicazione dei pozzetti di ispezione e degli eventuali impianti di depurazione;
- relazione tecnica contenente:
 - fonti di approvvigionamento idrico e relativa quantità d'acqua prelevata;
 - attività di lavorazione, con specificazione dei singoli reparti, ove richiesto;
 - i volumi dei reflui scaricati in quantità annua, giornaliera e punta oraria; - indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico in relazione al ciclo produttivo annuo, ove richiesto;
 - indicazione della tipologia del ricettore e/o del recapito, ove richiesto;
 - individuazione del punto di consegna e/o del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, ove necessario;
 - sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto;
 - indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, ove richiesto;
 - i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione, ove richiesto;
 - piano di primo intervento e cessazione dello scarico in caso di guasti ad impianti di pretrattamento;
 - identificazione delle analisi necessarie alla certificazione degli scarichi ed indicazione dei parametri di controllo nel rispetto della vigente normativa.

Resta salva la facoltà del Gestore di richiedere ulteriore o diversa documentazione per l'istruttoria della pratica. Verificate positivamente le condizioni tecniche e amministrative previste dalla normativa vigente in materia verrà rilasciata l'autorizzazione allo scarico a firma del Gestore.

Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico sono a totale carico del richiedente e verranno addebitate allo stesso mediante fattura.

L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda.

Resta a carico del richiedente la consegna dei certificati delle analisi effettuate in relazione ai parametri necessari alla certificazione degli scarichi entro 60 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione o dall'attivazione degli scarichi, salvo le deroghe per la messa a punto dei processi depurativi. In mancanza il gestore si riserva di sospendere l'autorizzazione stessa. Il certificato di analisi dovrà essere rilasciato da un laboratorio certificato e autorizzato. Il Gestore si riserva comunque la facoltà di effettuare ulteriori analisi, addebitando le relative spese all'utente.

L'autorizzazione allo scarico di acque reflue non domestiche ha validità quadriennale, dal momento del rilascio. Il rinnovo dell'autorizzazione stessa deve essere richiesto un anno prima della scadenza; decorso tale termine dovrà essere avanzata nuova domanda di autorizzazione allo scarico.

Lo scarico non contenente sostanze pericolose, può essere provvisoriamente mantenuto oltre la data di scadenza dell'autorizzazione, purché siano rispettate le prescrizioni impartite nella stessa autorizzazione, e, nei tempi fissati, sia stata presentata istanza di rinnovo.

Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, il rinnovo deve essere espresso entro e non oltre sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione. Decorso quest'ultimo termine lo scarico dovrà cessare immediatamente.

La modifica del Titolare dell'attività che dà origine allo scarico deve essere comunicata al Gestore per la voltura dell'autorizzazione, entro 3 mesi dalla modifica stessa.

In caso di cessazione dello scarico terminale o di chiusura di uno scarico parziale, il Titolare dello scarico deve darne tempestiva comunicazione al Gestore.

Qualora l'insediamento dal quale ha origine lo scarico muti destinazione ovvero venga ampliato o ristrutturato e ciò comporti una modifica della quantità e/o qualità dello scarico, il Titolare è tenuto ad avanzare una nuova domanda di autorizzazione.

Il Titolare dello scarico può richiedere, per la messa a punto dei processi depurativi, che l'autorizzazione preveda un periodo provvisorio di esercizio, non superiore a 120 giorni, a decorrere dalla data di attivazione di esso.

Il Titolare dell'autorizzazione dovrà, almeno 10 giorni prima dell'attivazione, dare comunicazione con raccomandata a/r al Gestore, indicando la data in cui lo scarico verrà attivato.

In considerazione dell'indice di pericolosità, il Gestore potrà stabilire, nell'atto autorizzativo, una specifica disciplina dello scarico nel periodo provvisorio.

Ove venga rilevata l'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ovvero delle norme del presente Regolamento, il Gestore può diffidare il Titolare dell'autorizzazione allo scarico, stabilendo un termine entro il quale devono essere adempiute le prescritte obbligazioni od eliminate le irregolarità riscontrate. In caso di inerzia l'autorizzazione allo scarico può essere revocata.

Salva l'applicazione di oneri e sanzioni conseguenti, l'autorizzazione può essere revocata ove vengano rilevati danni, alterazioni o comunque anomalie al normale esercizio della rete fognaria o dell'impianto di depurazione.

Il Gestore provvede inoltre a diffidare il titolare dello scarico a regolarizzare la situazione e contestualmente a sospendere detta autorizzazione per un tempo determinato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge allorché si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

8.3 Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti produttivi.

Ai fini della determinazione della tariffa loro applicata tutti gli utenti produttivi, titolari di uno scarico in fognatura pubblica, debbono presentare entro il 28 febbraio di ogni anno al gestore una denuncia delle quantità delle acque prelevate e delle quantità e qualità delle acque scaricate nell'anno precedente.

La denuncia è redatta su appositi modelli in distribuzione presso gli uffici del Gestore.

Gli Utenti, se introducono modificazioni nel processo produttivo che influiscono sulla quantità e sulle qualità delle acque scaricate dovranno segnalare l'evento nel termine di 15 giorni dall'accadimento. La diversa tariffazione per effetto della modificazione della qualità delle acque scaricate, se ricorre, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo.

Ove non siano installati idonei apparecchi di misurazione degli scarichi industriali si presume che le acque scaricate siano pari a quelle prelevate; in caso di allacciamento all'acquedotto tale prelievo equivale alla quantità fatturata.

Nel caso di utilizzo di pozzo privato la quantità prelevata dovrà essere misurata tramite apposito apparecchio misuratore inamovibile ritenuto idoneo dal Gestore e munito di tutti gli accorgimenti necessari per escludere prelievi non misurati.

Nel caso di prelievo da corpi d'acqua superficiale di qualsiasi natura, la quantità è determinata in funzione del relativo decreto di concessione.

9 DISPOSIZIONI TECNICHE

9.1 Limiti di accettabilità

Gli scarichi degli stabilimenti industriali in pubblica fognatura devono essere conformi alle prescrizioni di legge in vigore.

Le autorità competenti, con appositi provvedimenti, possono fissare limiti di accettabilità e prescrizioni diverse, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Le acque di prima pioggia sono equiparate agli scarichi del comma 1 del presente articolo.

9.2 Diluizione degli scarichi

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui all'articolo 91 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti di legge.

9.3 Scarichi di sostanze pericolose

Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli insediamenti nei quali si realizzano processi che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'articolo 108 del D.Lgs 152/06.

Per le acque di processo di cui sopra il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Nell'autorizzazione può essere previsto che tali scarichi parziali siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti.

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è fatto obbligo, previa verifica e autorizzazione da parte del Gestore, l'installazione di adeguati strumenti di campionamento automatico per il controllo dei limiti di accettabilità. Tali strumenti dovranno essere installati a cura

e spese dell'Utente, dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del personale preposto alle verifiche periodiche e/o alla taratura degli stessi. L'Utente è responsabile del regolare funzionamento degli strumenti, è tenuto alla segnalazione di ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento degli stessi, nonché all'archiviazione presso i propri uffici della documentazione ufficiale di taratura.

9.4 Scarichi non ammessi

E' vietato immettere nella fognatura pubblica direttamente o indirettamente sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come soluzioni concentrate, sostanze infiammabili e/o esplosive, materiali inerti, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura (malte di cemento, oli, grassi, acque calde a 60°C, ecc.), rifiuti solidi.

Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti secondo quanto definito dai Regolamenti Regionali 24 marzo 2006 nr. 2 e 3 in accordo al D.Lgs 152 del 3 aprile 2006. La qualità, la tipologia e la quantità dello scarico deve sempre essere autorizzata dal Gestore del Servizio Idrico.

9.5 Impianti di pretrattamento

Nel caso in cui il rispetto dei valori limite di emissione sia conseguito tramite un apposito sistema di depurazione, il Titolare dello scarico è tenuto a curarne la perfetta efficienza ed il miglior livello di manutenzione.

La disattivazione di tali impianti per lavori di manutenzione deve essere comunicata preventivamente al Gestore.

La disattivazione degli impianti per qualsiasi altro motivo, anche accidentale, deve essere comunicata immediatamente al Gestore, al fine di prevenire o contenere eventuali possibilità di inquinamento.

In tal caso è fatto obbligo al titolare dell'impianto provvedere alla immediata interruzione dello scarico nella pubblica fognatura. A tal fine tale tipologia di impianti dovrà essere dotata degli opportuni sistemi di sicurezza (ad es. vasca di accumulo).

Il Titolare dell'autorizzazione allo scarico ha l'obbligo di comunicare al Gestore qualunque alterazione, anche accidentale, delle caratteristiche delle acque scaricate, e qualunque sversamento fortuito di sostanze non conformi alle normative vigenti in materia.

9.6 Accertamenti e controlli

L'Autorità Competente effettua i controlli degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controllo.

L'Autorità Competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui agli articoli 133 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Gestore procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Il Gestore potrà, in qualunque momento, secondo le forme stabilite dalle normative vigenti in materia, procedere alla verifica della qualità degli scarichi, dello stato degli impianti interni di fognatura di edifici e costruzioni a qualunque scopo destinati, al fine di constatarne lo stato di manutenzione e funzionamento.

Il Gestore potrà, inoltre, assumere ed applicare tutti i provvedimenti previsti dalla normative vigenti in materia.

Il titolare dello scarico è tenuto alla conservazione dei dati di misura della qualità e della quantità degli scarichi per un periodo di almeno 3 anni.

Almeno il 50% dei costi sostenuti dal Gestore per la verifica degli scarichi dovranno essere imputati all'utente.

9.7 Strumenti di misura e di analisi

Gli insediamenti domestici ed industriali che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti ad installare, a propria cura e spese, un idoneo apparecchio misuratore della portata delle acque prelevate che hanno per recapito la pubblica fognatura.

Tutti gli stabilimenti industriali sono tenuti ad installare idonei strumenti misuratori della portata degli scarichi industriali. I Titolari di tali scarichi devono annotare in un apposito registro le letture effettuate almeno ogni trenta giorni.

Qualora ne ravvisi la necessità il Gestore, sentite le competenti Autorità di controllo, può prescrivere ai Titolari di stabilimenti industriali ad integrazione e/o in aggiunta di quanto disposto dalle vigenti normative in materia, l'installazione di strumenti per il controllo automatico e per il rilevamento continuo delle caratteristiche qualitative delle acque scaricate. Tali impianti dovranno essere realizzati a totale cura e spese dell'utente, con l'obbligo di conservazione dei risultati delle analisi per un periodo non inferiore a 3 anni, da tenere a disposizione dell'Autorità competente al controllo e/o del Gestore.

I contatori e gli strumenti analizzatori dovranno essere preventivamente approvati dal Gestore, al fine di verificarne l'idoneità

tecnica. Inoltre devono essere installati in posizione di facile accesso e resi disponibili per le letture, per i controlli di verifica della congruità dei consumi o dei valori dichiarati e per il controllo del loro buon funzionamento.

Eventuali guasti o blocchi devono essere segnalati immediatamente al Gestore per gli adempimenti di competenza. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, è conteggiato al Cliente il consumo medio riscontrato negli anni precedenti.

Sono a carico dell'Utente le spese di manutenzione, verifica, taratura, collaudo e sostituzione delle apparecchiature.

9.8 Verifiche e controlli degli impianti privati

Il Gestore fissa il termine temporale e le altre modalità di raccordo all'impianto pubblico; può procedere al controllo delle installazioni prima del rinterro della trincea e può eseguire, a carico del proprietario, delle prove di tenuta o di controllo dell'allacciamento.

Il Gestore deve poter accedere in ogni condizione agli impianti privati per effettuare verifiche. In caso di difetti debitamente constatati, ne ordina la riparazione o se necessario la dismissione, il tutto a carico del proprietario e nel termine temporale che sarà fissato. In caso di non esecuzione, il Gestore può fare eseguire i lavori di messa in conformità a spese del proprietario.

9.9 Sversamenti accidentali

Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Gestore affinché possano essere tempestivamente adottati tutti i provvedimenti atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso.

Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali e/o igienico-sanitari, dovrà essere tempestivamente data comunicazione alle autorità competenti.

9.10 Acque reflue conferite a mezzo di autobotte

Possono essere conferiti tramite autobotti presso l'impianto centralizzato di depurazione i rifiuti e materiali liquidi previsti dall'articolo 110 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 tra i quali si comprendono:

- rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
- rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla Manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche;
- materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.

È comunque facoltà del gestore autorizzare lo scarico nell'impianto di trattamento rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo depurativo.

Il conferimento presso gli impianti di depurazione a mezzo di autobotti può essere effettuato unicamente da Ditte in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- Iscrizione all'Albo Nazionale di cui al Decreto Ministero Ambiente del 21/6/91 n. 324 ovvero nelle more di detta iscrizione l'autorizzazione provinciale per il servizio di evacuazione e trasporto liquami ed essere in regola con gli adempimenti richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- Autorizzazione rilasciata dal Gestore per il conferimento di liquami presso l'impianto.

L'autorizzazione sarà rilasciata per un periodo di quattro anni e potrà essere rinnovata. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione o per il rinnovo della stessa dovrà essere presentata su apposito modulo opportunamente predisposto dal Gestore.

Con la presentazione della domanda l'istante si impegna a rispettare quanto previsto dal presente Regolamento in materia di conferimenti diretti all'impianto.

9.11 Convenzione per il trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue conferiti tramite autobotte.

I conferimenti di acque reflue industriali sono ammessi a condizione che sia stipulata apposita convenzione nella quale verranno stabiliti i limiti di accettabilità (limiti coincidenti con quelli previsti per lo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria), le modalità di conferimento, le quantità ammesse e le condizioni economiche.

9.12 Formulario

Il produttore ed il trasportatore di rifiuti costituiti da acque reflue sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti prevista dal D.Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto ogni carico dovrà essere accompagnato dal relativo formulario di identificazione in triplice copia compilato in conformità a quanto disposto dal citato decreto legislativo.

9.13 Acque reflue conferite agli impianti: controlli e campionamenti.

È facoltà del Gestore eseguire, all'atto del conferimento dei rifiuti, opportuni controlli sulla qualità dei medesimi.

Il gestore si riserva pertanto di verificare le qualità chimico-fisiche del materiale così conferito applicando, ove compatibili, le disposizioni di cui al precedente articolo 9.6. I costi delle analisi sono da considerarsi a carico dell'utente.

All'atto del conferimento a mezzo autobotte all'impianto di depurazione i controlli vengono eseguiti mediante verifica dei formulari e verifica delle caratteristiche macroscopiche del refluo, ovvero presenza di fasi oleose, odore di idrocarburi o di solventi. Qualora il controllo rilevasse una palese non conformità del rifiuto conferito, il Gestore si riserva di respingere il carico, dandone evidenza sul formulario nella parte riservata alle annotazioni.

9.14 Cucine collettive e ristoranti

Le acque reflue delle cucine collettive (stabilimenti pubblici o privati, ospedali, imprese ristoranti) devono essere pretrattate con un separatore di grassi.

9.15 Officine di riparazione, carrozzerie, autolavaggi

Le acque reflue di officine di riparazione, carrozzerie, autolavaggi devono essere trattate con impianti idonei.

9.16 Autorimesse private, parcheggi.

Le acque provenienti da parcheggi sotterranei, da autorimesse private o da autolavaggi saranno allacciate ai collettori pubblici delle acque reflue, con interposto un separatore di idrocarburi.

9.17 Piscine

Lo scarico delle acque di lavaggio, del troppo pieno e delle acque di scarico dopo l'arresto della clorazione da almeno 48 ore deve essere effettuato in un collettore per acque chiare. La valvola di svuotamento della piscina sarà di un diametro di 50 mm al massimo. L'acqua di lavaggio dei filtri deve essere scaricata in un collettore di acque reflue.

9.18 Cantieri

I cantieri edili dovranno assumere tutte le misure al fine di evitare lo sversamento nelle canalizzazioni pubbliche di materiali da costruzione o acque torbide, sabbiose o contenenti resti di cemento.

Il Gestore può far effettuare a spese della proprietà un controllo delle canalizzazioni pubbliche e prescrivere dei lavori di ripristino.

10 DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

10.1 Spese

Per l'istruttoria dei procedimenti di allaccio e di autorizzazione allo scarico devono essere corrisposte le relative spese al Gestore contestualmente alla presentazione della domanda. Il loro pagamento costituisce condizione per la procedibilità dell'istruttoria.

10.2 Allacciamento

I costi di allacciamento, comprendono:

- le spese di preventivazione e di sopralluogo, comunque dovute dal richiedente anche qualora i lavori non vengano realizzati;
- le spese di allacciamento, dovute in caso di nuovo allacciamento o di variazione di allacciamento esistente.

Il Cliente, deve curare ed ottemperare ai lavori a suo carico, a tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione, come l'autorizzazione del Gestore, i permessi per la manomissione di sedi stradali o di suolo pubblico o privato, nonché i provvedimenti in fatto di salvaguardia degli altri servizi tecnologici che interferiscono con i lavori e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico stradale.

Il Gestore vigila in modo che non sia compromesso il regolare funzionamento delle fognature pubbliche, provvedendo a verificare che i manufatti siano conformi alle prescrizioni tecniche impartite. Il Gestore effettua, con l'ausilio dei propri tecnici, le verifiche in corso d'opera ritenute necessarie durante l'esecuzione dei lavori, nonché il collaudo finale delle opere realizzate, con oneri a carico del Cliente stabiliti dal Gestore. In caso di non conformità delle opere realizzate, il Gestore può richiederne l'adeguamento o il rifacimento.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria di reti fognarie esistenti, il Gestore provvede a propria cura e spese all'esecuzione delle opere necessarie al riordino o al rifacimento degli allacciamenti privati esistenti non idonei, fino al pozzetto di consegna.

10.3 Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento

La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà sia pubblica che privata, sono a carico dell'Utente, e quale responsabile in solido del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili deve provvedervi a propria cura e spese. La responsabilità dell'Utente è da considerarsi sino al pozzetto di consegna sia esso su suolo pubblico che privato. Gli Utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme, anche del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.

È facoltà del Gestore competente emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi e/o irrogando le sanzioni previste.

10.4 Tariffa servizio fognatura e depurazione

Per il servizio di fognatura e depurazione è dovuta al gestore un compenso proporzionale al volume di acqua conferita.

Al fine della determinazione della quota tariffaria il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.

Le tariffe per il servizio vengono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, ferme restando le previsioni di cui all'art. 3bis, comma 1bis, legge 148/201 ed all'art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006, nonché le disposizioni vincolanti emanate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'esercizio delle funzioni regolatorie, di cui all'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, ed al D.P.C.M. 20.7.2012.

Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio "chi inquina paga".

Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo, che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.

La tariffa è riscossa dal Gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal Gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione.

10.5 Fonti di approvvigionamento autonome

Gli insediamenti civili ed industriali che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti autonome rispetto al pubblico acquedotto (per esempio pozzi, sorgenti, corsi d'acqua, ecc.), entro il 28 febbraio di ogni anno devono denunciare al Gestore la quantità, e per gli stabilimenti industriali anche la qualità delle acque scaricate.

10.6 Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, e in particolare al D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs 05/02/97 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni.

10.7 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento inerenti il servizio di raccolta e collettamento delle acque reflue saranno applicate le sanzioni di cui al Titolo V, Capo I e II, del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Salva l'applicazione delle sanzioni di cui al primo comma, il Gestore può revocare l'autorizzazione allo scarico o adottare ulteriori provvedimenti (es. esecuzione d'ufficio dei lavori di allaccio), nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

L'Utente che causa danno o inconvenienti alle strutture fognarie o ai sistemi di depurazione, è tenuto al risarcimento dei danni diretti o indiretti causati, ferma restando la responsabilità diretta per danni causati a terzi.

LINEA GUIDA